



Guida alla prevenzione della criminalità economica

Tutelare il valore dell'azienda

ESTRATTO



Camera di Commercio
Roma

Guida alla prevenzione della criminalità economica

Tutelare il valore dell'azienda

ESTRATTO

A cura di Maurizio Fiasco

**La Guida, promossa dall'“Osservatorio sulla sicurezza dedicata alle imprese”,
è stata realizzata da Maurizio Fiasco.**

Supervisione e coordinamento a cura dell'Ufficio Gestione Osservatori:

Stefania Angius

Silvana Forte

Luca Vallocchia

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Area VII – Studi e sistemi informativi

Dirigente: Alberto Placidi

Ufficio Gestione Osservatori

Tel. 06 52082793 / 2627 / 2972

Fax. 06 52082222

e-mail: osservatori.socioeconomici@rm.camcom.it

ISBN 978-88-89505-11-3

© 2012 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Via de' Burrò 147 – 00186 Roma

www.rm.camcom.it

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento,
totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati esclusivamente alla CCIAA di Roma.

Indice

Presentazione	5
Introduzione	7
Il ruolo della Camera di Commercio	9
Le intese istituzionali	10
La criminalità economica: necessità di autodifesa delle imprese	12
Schede tematiche: guida alla prevenzione	13
1. Abusivismo commerciale e contraffazione dei marchi	
2. Aggiotaggio	
3. Emissione di assegni a vuoto	
4. Estorsione	
5. Fallimenti programmati e bancarotta fraudolenta	
6. Falsificazione di bilanci	
7. Frodi aziendali	
8. Riciclaggio	
9. Truffa e frode finanziaria	
10. Truffe con pagamenti elettronici	
11. Usura: il commercio illegale di denaro	
La risposta delle istituzioni	51
Registro delle imprese e prevenzione della criminalità	52
Schede di sintesi:	54
• Principali fenomeni legati alla crisi finanziaria e loro conseguenze	
• Il contributo della Camera di Commercio e delle istituzioni per una rete 'governata' contro la criminalità economica	
Dizionario dei concetti operativi per la prevenzione della criminalità economica	57

Presentazione

La Camera di Commercio di Roma dedica, da alcuni anni, un'attenzione particolare al tema della sicurezza, elemento imprescindibile per uno sviluppo armonico dell'ambiente economico e sociale.

Il percorso è iniziato con il "Progetto di sicurezza partecipata e dedicata alle imprese", che ha evidenziato quanto le condizioni di insicurezza incidano sul territorio fino a determinare un vero e proprio rallentamento del ciclo economico.

L'impegno della Camera è proseguito con uno studio (pubblicato nel 2011) su uno dei fattori più insidiosi per il tessuto socio-economico del territorio, quello relativo alle forme anomale di compravendita di denaro da parte di imprese e consumatori, che, spesso, sfociano nel drammatico fenomeno dell'usura.

Nel 2011 l'attività della Camera sull'argomento sicurezza in generale, e sulla lotta alla criminalità economica in particolare, si è ulteriormente sviluppata, anche in considerazione delle intese istituzionali recentemente intercorse su questo tema.

Oltre all'accordo nazionale siglato da Unioncamere con il Ministero dell'Interno, si deve ricordare l'adesione della Camera di Commercio di Roma al Protocollo d'intesa siglato il 21 giugno 2011 insieme a Roma Capitale e alla Prefettura e il coinvolgimento diretto dell'Ente nelle linee di attività tracciate nel "Terzo Patto per Roma sicura" (sottoscritto il 21 dicembre dello stesso anno da Roma Capitale, Prefettura e Regione Lazio), di cui si parlerà diffusamente nella prima parte della presente "Guida".

In questo contesto si inserisce l'ulteriore contributo che la Camera di Commercio ha voluto fornire ai protagonisti dell'economia locale – imprese e consumatori – per prevenire, o limitare al massimo, le conseguenze delle attività criminali nel campo economico-finanziario.

È sempre più evidente, infatti, che per salvaguardare il libero svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali non si può agire soltanto *ex post*, dopo, cioè, che il reato sia stato consumato.

È necessario, ferma restando l'importanza di un forte apparato sanzionatorio, costruire un ambiente in grado di scoraggiare la nascita e lo sviluppo della criminalità economica: un contesto produttivo che, grazie alla collaborazione non solo degli operatori economici, ma anche delle Istituzioni territoriali, crei *ex ante* una serie di impedimenti alla nascita stessa del reato.

La "Guida alla prevenzione della criminalità economica" persegue questo intento; essa propone, infatti, ai diversi protagonisti dell'economia una serie di strumenti per rispondere adeguatamente alle insidie sempre più pericolose della criminalità.

Il Presidente
Giancarlo Cremonesi

Introduzione

Perché una Guida alla prevenzione della criminalità economica per le imprese?

Perché la Camera di Commercio, da sempre impegnata nella ricerca di strumenti e azioni utili a salvaguardare la qualità dell'ambiente economico-sociale, presupposto per il libero svolgimento dell'attività d'impresa, ha saputo cogliere l'esigenza di fornire alle imprese uno strumento utile per fronteggiare le minacce che provengono all'ordine economico dalle varie forme di criminalità e di condotte illecite che si verificano all'interno della comunità degli affari.

La contrazione della domanda "solvente" e il calo della produzione di beni e servizi, tipici di una crisi profonda come quella che stiamo vivendo, provocano uno scoordinamento nella sequenza delle fasi del cosiddetto *business cycle*, che si manifesta con l'anomalo aumento delle insolvenze, l'uso improprio di strumenti creditizi, l'incremento di comportamenti scorretti nei rapporti interni al mondo delle imprese.

Il superamento di questa dinamica disfunzionale richiede dunque la progettazione e la messa in opera di una difesa attiva da parte dei protagonisti dell'economia locale.

La Guida che qui presentiamo, intende porsi come strumento per favorire e diffondere una metodologia tale da facilitare l'attivazione di questa forma di difesa.

Essa consta di una prima parte di scenario che ricostruisce l'impegno istituzionale profuso dal Sistema camerale, in generale, e dalla Camera di Commercio di Roma, in particolare, con la sottoscrizione di alcune intese istituzionali volte ad arginare l'insinuarsi di questo terribile fenomeno nell'economia locale.

La parte più interessante della pubblicazione, però, è costituita dalla trattazione dei diversi reati economici, quali usura e abusivismo finanziario, contraffazione dei marchi e abusivismo commerciale, manipolazione dell'istituto del diritto societario, falsificazione di bilanci ecc., cui fanno da *pendant* una serie di altri reati, quali frodi, truffe, concorrenza sleale ecc. Di essi si fornisce una descrizione dettagliata, per aiutare i destinatari della guida ad individuare le varie fenomenologie di reato che penalizzano il mercato, fornendo nel contempo una serie di strumenti che consentano loro di adottare efficaci pratiche di prevenzione, opportunamente selezionate, per attuare quella difesa attiva necessaria ad arginare gli effetti negativi della criminalità economica.

Un capitolo della Guida è, infatti, dedicato alla necessità di fare rete, di sviluppare, cioè, utili sinergie tra i soggetti a vario titolo preposti a tutelare il libero svolgimento dell'attività d'impresa.

Fa da corredo alla Guida un dizionario che ha lo scopo di approfondire la conoscenza di alcuni concetti e termini inerenti il tema della criminalità economica.

In conclusione, si può dire, che la Guida rappresenti un ulteriore contributo che la Camera, nel suo ruolo di soggetto istituzionalmente preposto alla regolazione e alla tutela del mercato, ha voluto offrire ad un tema particolarmente drammatico ed attuale.

Il Segretario Generale
Pietro Abate

Il ruolo delle Camere di Commercio

La Camera di Commercio di Roma, con la *Guida alla prevenzione della criminalità economica*, intende proporre un concreto modello di difesa del mercato e delle imprese dall'infiltrazione di un complesso di soggetti riconducibili alla criminalità economica e alle organizzazioni malavitose di vario genere.

Nell'attuale crisi economica, tendono a proliferare attività economiche "schermo", che hanno lo scopo di consentire agli operatori illegali di nascondersi sia agli operatori legali d'impresa (che subiscono il danno sociale ed economico causato dalle prime), sia alle istituzioni giudiziarie impegnate a contrastarle.

In questa congiuntura le strutture e i servizi della Camera di Commercio possono utilmente contribuire alla difesa del tessuto delle aziende capitoline dalle conseguenze nocive di un complesso di fenomeni (si pensi alle attività finanziarie illegali) che l'esperienza delle categorie produttive e la letteratura scientifica hanno messo in evidenza in modo preoccupante a Roma e nella sua regione.

La *Guida alla prevenzione della criminalità economica* vuole essere, quindi, uno strumento in più per costruire, all'interno del mercato e dei suoi presidi istituzionali, soluzioni pragmatiche utili per contrastare l'aggressione dell'economia illegale e per "gestire il rischio" di inquinamento delle attività economiche sane.

Essa si pone in diretto collegamento con due atti istituzionali d'intesa ai quali la CCIAA di Roma partecipa: il *Protocollo con la Prefettura (21 giugno 2011)* e il *Terzo Patto per Roma sicura (21 dicembre 2011)*, illustrati nelle pagine che seguono.

Le intese istituzionali

Il Protocollo del 21 giugno 2011

Tra l'amministrazione di Roma Capitale, la Prefettura e la Camera di Commercio è stata costituita una Commissione comune incaricata di monitorare la realtà imprenditoriale ed economica cittadina. Si parte dalla convinzione che la sicurezza è percepita dai cittadini e dalle imprese come un diritto primario alla base dello sviluppo sociale ed economico, per cui la criminalità costituisce un costo e uno svantaggio competitivo difficilmente recuperabile.

Il documento - articolato in sei punti specifici - prevede il controllo e il monitoraggio da parte dell'amministrazione civica e della Camera di Commercio, attraverso le rispettive banche dati, sulle volture ripetute delle licenze commerciali e la comunicazione di eventuali anomalie direttamente alla Prefettura, e quindi alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria.

L'impegno concordato scaturisce dalla constatazione di casi di infiltrazioni nel tessuto economico, di riciclaggio dei proventi illeciti e di rilevazione di attività commerciali, anche con transazioni a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato, con vendite ripetute e di interferenza nelle vendite immobiliari.

I *data base* camerali, che registrano i passaggi di proprietà delle società commerciali, delle compravendite e delle nuove imprese, saranno a disposizione dei servizi specializzati delle forze di polizia, con segnalazioni delle anomalie via via riscontrate, per le analisi in profondità.

Il Terzo Patto per Roma Sicura - 21 dicembre 2011

Sottoscritto da Prefettura di Roma – Roma Capitale – Provincia di Roma - Regione Lazio, si propone la prevenzione e il contrasto di infiltrazioni della criminalità organizzata nei settori del Commercio e delle Attività imprenditoriali con:

- un attento monitoraggio in quei settori del commercio particolarmente "sensibili" ed esposti
- un efficace sistema di controllo per evitare l'inserimento della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- l'attuazione di iniziative in collaborazione con il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento antiracket ed antiusura
- un protocollo di Intesa per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in accordo con l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali, Roma Capitale, la Prefettura, l'Agenzia regionale per i beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (Abecol) e la Provincia di Roma.

Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno e Unioncamere

Sottoscritto il 14 dicembre 2011, dal Ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri e dal Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, formalizza la collaborazione per la lotta alla criminalità che inquina la vita economica.

Il Protocollo prevede:

- la costituzione di un Gruppo Tecnico che si occuperà di effettuare l'analisi di dati e informazioni, non coperti da specifici obblighi di riservatezza, sui fenomeni criminosi che colpiscono il sistema economico;
- l'individuazione delle modalità più opportune per lo scambio di dati statistici ed informazioni sui fenomeni monitorati, anche ai fini della loro trasmissione ai "Comitati per la legalità" costituiti presso le Camere di commercio;
- la verifica dei risultati conseguiti successivamente all'applicazione di tecnologie di sicurezza a scopi preventivi e investigativi;
- l'elaborazione di documenti di analisi quantitative e qualitative capaci di identificare fenomeni e contesti territoriali a maggior rischio.

La “criminalità economica”: necessità di una autodifesa delle imprese

La criminalità economica è una realtà che troppo spesso sfugge al controllo sociale poiché è costituita da comportamenti *non percepiti come devianti*; infatti senso comune e opinione pubblica hanno difficoltà a riconoscere le manifestazioni sintomatiche di reati contro l'economia prima che si verifichi un impatto grave e devastante (bancarotta, fallimenti programmati, indebitamento a usura, violazione delle regole per la sicurezza nel lavoro, evasione fiscale e contributiva, sottrazione di patrimonio aziendale).

La criminalità economica è fortemente influenzata dall'andamento della congiuntura. Nei periodi di stagnazione e di recessione essa si rafforza e si espande, approfittando dei fattori aggiuntivi di vulnerabilità che la crisi finanziaria genera sulle imprese.

Tra le variabili che più pesantemente incidono hanno grande rilievo:

- il moltiplicarsi dei casi di sovraindebitamento aziendale, che si traduce in debito patologico e in molti casi espone al forte rischio di finanziamento illegale e a usura;
- le frequenti insolvenze dei clienti e dei partner nelle relazioni “*business to business*”, che spesso inducono le imprese a cedere crediti a società o soggetti riconducibili alla criminalità, compresa quella organizzata;
- l'aumento dei casi di fallimenti, tra i quali quelli programmati per concludere lo stato d'insolvenza, ritardi abnormi dei pagamenti della PA – locale, regionale e nazionale – che comportano un insostenibile aumento dei costi per i servizi finanziari (*factoring*, sconto fatture, ecc.) e che incentivano il ricorso all'usura, oppure inducono alla cessione dei crediti anche con pericoli di inserimento della criminalità nell'economia locale.

La necessità di una autodifesa delle imprese, quindi, nasce dal fatto che le condotte della criminalità economica si risolvono in un danno che riguarda tutti gli operatori che si incontrano sul mercato.

Per cercare di fornire alle imprese adeguati strumenti per resistere all'aggressione della criminalità, nelle pagine che seguono vengono illustrati i principali reati connessi sia alla criminalità economica che finanziaria, indicando le soluzioni possibili.

Schede Tematiche

Guida alla prevenzione

- 1. Abusivismo commerciale e contraffazione dei marchi**
- 2. Aggiotaggio**
- 3. Emissione di assegni a vuoto**
- 4. Estorsione**
- 5. Fallimenti programmati e bancarotta fraudolenta**
- 6. Falsificazione di bilanci**
- 7. Frodi aziendali**
- 8. Riciclaggio**
- 9. Truffa e frode finanziaria**
- 10. Truffe con pagamenti elettronici**
- 11. Usura: il commercio illegale di denaro**

Guida alla prevenzione della criminalità economica

La criminalità economica è una *realtà complessa e una criminalità specializzata* che compromette i rapporti tra gli operatori legali del mercato.

Per tali motivi, questa *Guida alla prevenzione della criminalità economica* vuole essere uno strumento per un primo, essenziale orientamento delle imprese interessate, qualora si trovino a dover fronteggiare il rischio che incombe sul loro valore aziendale.

Infatti in essa:

- si suggerisce, alle imprese potenzialmente interessate, di richiedere sostegno alle loro istituzioni di riferimento, utilizzando i servizi ad esse dedicati e ottenendo indicazioni su come tutelarsi;
- vengono esposti concetti e metodologie per realizzare forme concrete di collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali;
- si prosegue nel monitoraggio, avviato con il "Progetto Sicurezza", circa l'evolversi dei fenomeni che danneggiano il mercato economico del territorio.

Con i materiali e l'apparato di concetti qui presentati, ci si propone di favorire la costruzione di un ambiente dove competenza, professionalità, cultura d'uso e metodologie di intervento confluiscono nella difesa attiva dall'inserimento della criminalità nel tessuto economico.

La deterrenza contro l'illegalità va resa molto più efficace e concreta di quella affidata alla "funzione general preventiva della pena" e a tale scopo occorre adottare un insieme di misure, formali e pragmatiche, con il concorso attivo delle parti sociali legittimate dall'ordinamento.

Trasferire questo concetto nel campo della criminalità economica è l'obiettivo di questa Guida, che propone un complesso di azioni:

- creare, implementare e monitorare un piano di azione per prevenire la criminalità economica, così come negli obiettivi sottoscritti dal protocollo d'intesa e nel Terzo Patto per Roma sicura;
- incrementare e generalizzare i sistemi di rilevazione della criminalità economica attraverso l'uso di banche dati di particolare rilevanza, cioè, in primo luogo, il Registro delle imprese gestito informaticamente dalla società Infocamere;
- sostenere la ricerca sulle cause, le conseguenze e i costi della criminalità economica per prevenirne la ricorrente infiltrazione;
- rafforzare le misure di tutela del mercato e di risarcimento dei soggetti d'impresa che siano parti offese, cioè vittime, della criminalità economica;
- integrare la prevenzione dei reati contro l'ordinamento economico con politiche di sempre più efficace regolazione e trasparenza del mercato;
- assicurare l'effettiva concorrenza tra i soggetti d'impresa, ostacolando il formarsi di posizioni dominanti, di monopolio e di ingiusta supremazia sul mercato che sono tratti

fondativi delle imprese legali-criminali;

- stimolare la partecipazione delle imprese alle azioni antiriciclaggio e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva;
- predisporre forme efficaci di contrasto al mercato illegale del denaro e ai suoi correlati di prestito-finanziamento a usura.

Per il *management* delle aziende si tratta di adottare una metodologia di gestione programmata del rischio e la consultazione sistematica dei servizi istituzionali.

Con una gestione programmata è possibile, infatti, ridurre il tempo di risposta istituzionale al verificarsi di nuovi, inediti pericoli nel territorio in cui operano le imprese. La segnalazione tempestiva dell'instaurarsi di una congiuntura favorevole al mercato illegale del denaro, consente di attivare "prassi adeguate" da parte dei soggetti istituzionali e delle imprese per scoraggiare domanda e offerta di servizi finanziari illegali.

E' perciò opportuno arricchire la cultura manageriale delle imprese con l'acquisizione di specifiche competenze da impiegare per prevenire i danni causati dalla criminalità economica.

Abusivismo commerciale e contraffazione dei marchi 1

Da sapere

“La falsificazione è il conferimento a un prodotto culturale o materiale di un'identità diversa da quella realmente posseduta. In alcuni casi questa identità è diversa dal punto di vista merceologico (ad esempio un olio di semi venduto per olio d'oliva), in altri casi c'è un'appropriazione di un'identità aziendale, quindi un olio che ha un marchio ben preciso” (*Salvatore Casillo, 2002, ordinario di Sociologia industriale e direttore del Centro Studi sul Falso dell'Università di Salerno*).

Il falso merceologico è attività antichissima che, attualmente, alla luce delle straordinarie innovazioni tecnologiche, si articola sul versante di una vera e propria dimensione industriale.

L'obiettivo dei contraffattori è, sostanzialmente, quello di appropriarsi con la frode di profitti più o meno consistenti, ma, in molti casi, i danni provocati dai “falsi” travalicano il puro dato economico, mettendo a rischio l'incolumità o addirittura la vita di coloro che rimangono vittime dell'inganno.

E' il caso, per esempio, del settore degli alimenti e delle bevande, nel quale le falsificazioni - in particolare quelle realizzate attraverso la manipolazione delle materie prime - sono spesso causa di tragedie.

In questa chiara e autorevole definizione, si trovano le ragioni di una convergenza di interessi del campo della legalità:

- i diversi settori della filiera produttiva (dalla progettazione alla realizzazione del bene per l'immissione sul mercato) subiscono una distruzione di valore che si risolve anche in minori investimenti per innovare prodotti e processi industriali;
- gli operatori della distribuzione, compresi quelli che offrono il bene al cliente finale, ricevono danni diretti (riduzione di vendite, costi superiori di ammortamento e magazzino, ecc.) e indiretti (svalutazione della qualità del sistema di offerta al cliente, degrado dell'ambiente urbano o turistico dove avviene la vendita di merci contraffatte);
- i consumatori (parte meno consapevole del danno) scontano gli effetti diretti e pesanti della loro perdita di soggetti aventi diritto di tutela: oltre alla soppressione di ogni diritto di recesso e di reclamo, previsto dal Codice del Consumo, rinunciano anche alla possibilità teorico-pratica di ottenere i risarcimenti dei danni che derivano dall'utilizzo delle merci contraffatte da loro acquistate (se imprenditore, dal malfunzionamento degli strumenti e degli attrezzi ricevuti; se semplice utente, dalle conseguenze per la salute e l'incolumità personale);
- i ricercatori, i progettisti e gli autori di opere di valore intellettuale o artistico sopportano l'esclusione dal mercato e la dissipazione del loro *know-how*.

L'insieme dei fattori del fenomeno genera delle disfunzioni sistemiche, quali:

- indebolimento del tessuto delle imprese;
- alterazione dei comportamenti d'uso dei frequentatori della strada in cui avviene la vendita delle merci contraffatte;
- interazione con i segni d'inciviltà sociali e attrazione di forme "pulviscolari" di criminalità;

Dalle annotazioni soprariordinate, deriva la necessità di una collaborazione convinta nel campo della legalità, a cominciare dai settori prioritari colpiti dal mercato del falso.

Cosa accade nei luoghi del falso

Il fenomeno si esprime sia nei tradizionali luoghi fisici (strade, negozi, mercati) e sempre di più nel commercio elettronico, nelle vendite *on line*, con un aumento dei casi di violazione nei canali postali (passati da 8.000 a 49.000 nel quadriennio 2007-2010).

Laddove si diffondono la vendita illegale di merci e l'immissione nel mercato locale di prodotti contraffatti, anche la banale attività di commercio abusivo coglie delle opportunità, volgendo a suo vantaggio anche l'affluenza di consumatori in determinate strade e piazze.

La reazione sociale al fenomeno, si caratterizza a seconda del contesto in cui si verifica.

È possibile distinguere i seguenti casi:

- insediamento urbano dove prevale la residenzialità e la mescolanza di funzioni (abitazioni, servizi, commercio);
- aree centrali o di prevalente interesse commerciale e turistico.

Gli effetti nell'ambiente urbano

Gli effetti della vendita illegale di merci e prodotti vari sono differenti a seconda delle caratteristiche dei quartieri (dal centro alle periferie) e dei contesti (tipologie di attività commerciali insediate).

Insistendo pesantemente nella vendita irregolare si provoca:

- un senso di estraneità tra il mondo degli operatori commerciali che operano nella legalità e nel rispetto del fisco e la popolazione dei consumatori (residenti e non);
- si esaspera la congestione delle strade e si accentua l'irregolarità nell'uso delle strade (sosta di autoveicoli in doppia fila, disagi nell'attraversamento pedonale), proprio nei luoghi vitali di un quartiere (mercati rionali o centri di forte utenza: stazioni, uffici postali...).

Per l'insieme di queste criticità, spesso è sottovalutata la portata del problema abusivismo / contraffazione. In altri termini, sono gli "effetti secondari" a esser più evidenti (come il traffico intenso) inducendo a sottovalutare questa priorità di sicurezza urbana.

Il mercato del falso e i settori della produzione industriale coinvolti:

- Abbigliamento e accessori
- Cd, Dvd, audio e video, software
- Alimentari, alcoli e bevande
- Apparecchi e materiale elettrico
- Orologi e gioielli
- Materiale informatico
- Profumi e cosmetici
- Ricambi auto
- Giocattoli
- Medicinali

(Dalla Seconda giornata nazionale contro la contraffazione, 6 dicembre 2011)

Cosa fare

La gestione del fenomeno si presenta complessa e un approccio “a rete” da parte delle varie agenzie del controllo sociale risulta essere il metodo migliore per combatterlo.

Il contrasto dell’abusivismo, infatti, richiede la cooperazione di più soggetti e una serie di azioni da eseguire rispettando le seguenti priorità.

Occorre prima di tutto:

- Creare un’agenda condivisa tra associazioni di categoria, polizia amministrativa e polizia di sicurezza.
- Evitare interventi “a pioggia”, ed intervenire su un complesso di strade tra loro interdipendenti.

In seguito:

- Definire un programma che abbia continuità.
- Individuare la “logistica” della vendita abusiva e delle merci contraffatte.


Infine, a completamento degli interventi precedenti, è necessario:

- Incidere sulle strutture verticalizzate di “vendita al venditore di strada”.
- Ostacolare la “residenza” delle organizzazioni di abusivi sul territorio (affitto di locali e depositi).
- Individuare le ricorrenze e la razionalità nel distribuirsi delle tipologie di prodotto nei vari territori e nelle diverse stagioni.

L'osservazione competente da parte della comunità degli operatori può aiutare a individuare la logica con cui avviene il fenomeno.

Il diagramma che segue descrive la circolarità del fenomeno, i rischi per l'economia locale e mostra un percorso per una difesa sistematica e partecipata.

L'abusivismo nel sistema dei rischi per l'economia locale



I riquadri in colore rosso indicano le condotte aggressive e direttamente illegali correlate all'abusivismo e alla distribuzione di merci false o contraffatte.

I riquadri in colore bianco mostrano gli effetti sistemici sulle imprese che operano nelle economie locali.

2 Aggiotaggio

Da sapere

L'etimologia dell'espressione ne compendia significato e importanza: "aggio" deriva dalla parola "aggio" (maggior valore reale di una moneta rispetto alla parità ufficiale con un'altra) e "tage", di origine francese e indica una manipolazione rivolta a creare artificialmente le condizioni per un differenziale di prezzo, sfruttando asimmetrie informative o immettendo nel mercato informazioni deformate e false.

È, perciò, una delle "offese" più rilevanti (e meno conosciute) al mercato e alla sua regolazione, che consiste in una alterazione deliberata dei prezzi dei beni, dei servizi, dei valori societari e dei titoli finanziari attraverso la manipolazione di notizie. Divulgando, infatti, "notizie false, esagerate o tendenziose", o adoperando altri artifici analoghi, si generano aumenti o diminuzioni immotivati dei prezzi.

Tale condotta è perseguita quale delitto dall'art. 501 del codice penale.

La trasparenza e la disponibilità generalizzata delle informazioni fondamentali per gli operatori sul mercato e per i consumatori, sono i fattori essenziali per prevenire e individuare questa minaccia all'ordine economico. Nei mercati finanziari la prevenzione dell'aggio e la vigilanza sulla correttezza degli scambi sono affidati alla Consob, in quanto Commissione nazionale per le società e la borsa a tutela degli investitori e per l'efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare.

Proprio per facilitare l'adozione di elementari e razionali cautele, la Consob ha definito un "decalogo"¹ e un pacchetto di strumenti di autoapprendimento utilizzabile dal vasto pubblico e, quindi, anche dai semplici risparmiatori.

Cosa fare

Dal "Decalogo" che la Consob propone al risparmiatore, prima di prendere la decisione di investimento, appaiono fondamentali queste indicazioni:

1. riflettere sulle effettive esigenze e sulle preferenze soggettive in materia di investimenti
2. assumere informazioni su prodotti e servizi
3. verificare che l'intermediario che si sta per utilizzare abbia la necessaria autorizzazione e quindi instaurarvi un rapporto positivo e attento
4. non investire se non si comprende in modo chiaro il quadro, le opportunità e i rischi
5. valutare che a potenziali alti rendimenti corrispondano alti rischi

1) *Impariamo ad investire. Regole e consigli pratici, ottobre 2008, Consob*

6. diffidare delle proposte improbabili
7. non firmare moduli in bianco
8. utilizzare mezzi di pagamento previsti e sicuri
9. seguire con costanza l'evolversi degli investimenti nel tempo
10. essere cauti con le informazioni diffuse via Internet poiché a nuove e numerose opportunità fanno da contrappeso ulteriori rischi che richiedono attenzioni aggiuntive.

La ragionevolezza e la semplicità delle indicazioni che la Consob suggerisce sono diffuse anche con il supporto di strumenti didattici di autoapprendimento al *link* http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/index.html?symbblink=/main/educazione_finanziaria/index.html

Un aiuto concreto a contenere il rischio – sia per le imprese che investono, sia per singoli risparmiatori – può derivare, inoltre, dall'utilizzo delle informazioni che il Registro delle Imprese, attraverso la società Infocamere, mette a disposizione di tutti, anche per prevenire casi di frode finanziaria come quello illustrato alla scheda "Truffa e frode finanziaria".

3 Emissione di assegni a vuoto

Da sapere

“A vuoto” è l’assegno rilasciato senza che sul conto corrente bancario di chi l’abbia emesso vi sia la “provvista”, cioè una somma corrispondente a quella scritta sul titolo.

Di norma, la banca non procede al pagamento, ma il beneficiario dell’assegno (il “portatore”) potrà agire contro colui che l’ha emesso (il “traente”), facendo valere l’assegno quale titolo esecutivo.

Con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n.507 l’emissione di assegno a vuoto è stato depenalizzato e, dunque, qualificato come illecito amministrativo.

Abolita la pena detentiva, sono state introdotte delle sanzioni pecuniarie (variabili a seconda dell’illecito e dell’importo dell’assegno) e delle sanzioni accessorie temporanee.

Nei casi meno gravi, è fatto divieto di emettere assegni per un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni (escluso in caso di emissione senza provvista per un importo inferiore a 1.300 euro);

Nei casi più gravi è prevista l’interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale, l’interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l’impossibilità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

Per la prevenzione o per la tempestiva azione contro quanti abbiano rilasciato assegni a vuoto, le persone o le aziende direttamente interessate possono interrogare la Centrale d’Allarme Interbancaria (C.A.I.), che è un archivio informatizzato presso la Banca d’Italia, dove sono inseriti:

1. i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione (dalla Banca) o senza provvista (senza fondi);
2. l’elenco di chi ha avuto revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento (carte di credito);
3. i nominativi di quanti abbiano denunciato lo smarrimento o il furto di assegni o carte di credito;
4. l’elenco dei titoli e carte di pagamento non coperti.

Riferimenti normativi

Legge 24 novembre 1981, n.689 – “Modifiche al sistema penale”

Legge 15 dicembre 1990, n.386 – “Nuove disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”

Cosa fare

Per consultare dati nominativi di persone fisiche e/o giuridiche e verificare la situazione dei titoli di credito si può fare riferimento al servizio fornito dalla Centrale d'Allarme Interbancaria (C.A.I.).

Per i dati nominativi, che contengono le generalità di una persona fisica o giuridica, la consultazione può avvenire solo da parte dei soggetti direttamente interessati (la persona iscritta o che presume di essere iscritta, oppure un soggetto da questa delegato), sia presso una delle filiali della Banca d'Italia, che presso l'ente che ha effettuato l'iscrizione (banca, posta, etc.).

Se ci si rivolge alla Banca d'Italia il servizio è gratuito, altrimenti valgono le tariffe eventualmente previste dal singolo ente.

I dati "non nominativi" (anonimi), invece, sono pubblici e consultabili da chiunque, come ha stabilito il ministero della Giustizia col decreto 458/01.

Si tratta dei dati relativi agli assegni bancari e postali denunciati smarriti o sottratti, non restituiti dopo l'iscrizione in archivio (quindi dopo la revoca dell'autorizzazione alla loro emissione), ovvero bloccati per qualsiasi motivo, nonché i dati della carte di pagamento revocate, smarrite o sottratte.

La consultazione può avvenire presso la Banca d'Italia o qualsiasi sportello bancario che offre il servizio, presso gli uffici postali e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento.

In tutti i casi è necessario compilare un modulo predisposto dalla banca e reso disponibile presso le filiali. Per quanto riguarda la Banca d'Italia i moduli sono disponibili anche *on line*, al link www.bancaditalia.it/sispaga_tesor/servpag/cai/info_norma/modcons

Un modo alternativo e veloce per cercare dati telematicamente (ma relativo ai soli assegni) è il sito della "SIA" (<http://www.sia.it/caipass>) società leader nei servizi finanziari e nei sistemi di pagamento, che fornisce soluzioni tecnologiche a banche, *corporate*, pubblica amministrazione e istituzioni centrali.

4 Estorsione

Da sapere

È un fenomeno molto esteso e particolarmente incidente sulle attività d'impresa.

Il codice penale (art. 929) così inquadra il reato e ne prevede le sanzioni: "chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da € 516 a € 2.065".

L'estorsione è un reato contro il patrimonio (procedibile d'ufficio, cioè indipendentemente dalla querela presentata dalla parte offesa), che si perfeziona nel momento in cui una persona, con violenza o minaccia, costringe uno o più terzi a fare o non fare qualcosa traendone un profitto o un vantaggio.

Il sostegno statale alle parti offese

Nella difesa sociale dall'estorsione, il legislatore ha previsto sia delle norme contro gli autori, sia degli strumenti a sostegno delle parti offese.

Il legislatore ha emanato delle norme cosiddette "premiali" per le parti vittime del reato di estorsione qualora queste denunciino il fatto (o i fatti) all'autorità giudiziaria.

Le disposizioni di legge sono state emanate nel 1991, quindi integrate e perfezionate nel 1996 e nel 1999. Con la legge n.44 del 23 febbraio 1999 si è pervenuti a una normativa ormai collaudata e applicata ("Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura") ampliando così la tipologia delle vittime del racket e dei danni risarcibili, e assicurando tempi rapidi nell'erogazione dei contributi.

Nel 1994 è stato istituito il "Commissario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura" al fine di coordinare le iniziative antiracket e antiusura sul territorio nazionale. Egli, inoltre, presiede il "Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura" istituito presso il Ministero dell'Interno, con il compito di esaminare e deliberare sulle istanze di accesso al Fondo di Solidarietà.

Possono richiedere il contributo del Fondo gli operatori economici e i liberi professionisti che abbiano subito danni a beni mobili e immobili, o lesioni personali, o danni sotto forma di mancato guadagno, in conseguenza o di richieste di estorsione, o di ritorsioni per non averle accettate, o di intimidazione ambientale.

Presupposto per avere il contributo è che le parti offese collaborino con l'autorità giudiziaria per opporsi a queste richieste e, se vi hanno già aderito, le interrompano. Possono fare richiesta del contributo: l'interessato o, in caso di morte per movente estorsivo, i suoi eredi; le associazioni antiracket o le associazioni nazionali di categoria, con il consenso e per conto dell'interessato (per i professionisti, anche l'ordine professionale cui il danneggiato aderisce).

Possono, inoltre, accedere al contributo gli appartenenti alle associazioni antiracket che ab-

biano subito danni conseguenti alla propria attività nelle associazioni stesse, nonché soggetti terzi che, pur non essendo vittime dirette delle richieste estorsive, abbiano riportato lesioni personali o danni alle cose in conseguenza di azioni delittuose a fini di estorsione.

Le forme di risarcimento: erogazione del contributo

La domanda di contributo va presentata al Prefetto della provincia dove è avvenuto il fatto, entro 120 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l'interessato viene a sapere che l'evento deriva da finalità di estorsione. In caso di intimidazione ambientale, il termine della domanda è di un anno dalla data delle iniziali minacce, o violenze, o richieste estorsive.

Il Prefetto conclude l'istruttoria entro un massimo di 90 giorni e trasmette la domanda al "Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura", che, entro un massimo di 60 giorni, delibera. Per abbreviare i tempi, il Comitato può disporre l'anticipazione fino al 70% del danno indennizzabile.

Il Fondo solidarietà può coprire l'intero ammontare del danno (danno emergente e mancato guadagno) fino ad un massimo di 1.549.370 euro per ogni domanda (3.098.640 nel caso di più domande da parte dello stesso soggetto nel corso di un triennio). Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione è concessa per il solo importo eccedente la somma eventualmente ricevuta in base alla Legge 302/1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Allo stesso modo, se la vittima di estorsione aveva stipulato una polizza assicurativa sui beni danneggiati, il contributo copre la somma eccedente quella liquidata dall'assicurazione. Il contributo, esente dal versamento delle imposte Irpef e Irpeg, viene corrisposto in una o più soluzioni.

Utilizzo del contributo

Per conservare il diritto al risarcimento, l'interessato deve documentare di aver impiegato le somme già ricevute per la ripresa della propria attività imprenditoriale, anche se in diverso luogo o di diversa natura. Se ciò non accade, dovrà immediatamente restituire la somma percepita. Lo stesso accade se viene accertata, nei tre anni successivi alla concessione del contributo, l'accettazione da parte dell'interessato di nuove richieste estorsive.

Normativa di riferimento in materia di usura e estorsione

<p>Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso ai Fondi per le parti offese di estorsione già nel corso delle indagini preliminari - Composizione delle crisi da sovraindebitamento - Agevolazioni e provvidenze per le attività economiche che rifiutano ricatti estorsivi
<p>Legge 23 febbraio 1999, n. 44 Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fissa requisiti e procedure per l'accesso al sostegno finanziario (a fondo perduto nel caso di reato di estorsione, come mutuo senza interesse in caso di usura) alle parti offese - Prevede il meccanismo di alimentazione della provvista finanziaria dei fondi gestiti dal Commissario Antiracket e Antisura.
<p>Legge 7 marzo 1996, n. 108 Disposizioni in materia di usura</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ristruttura la fattispecie penale di usura (art. 644 c.p.), fissato il tasso d'interesse "soglia" per il configurarsi dell'usura - Istituisce il Fondo di solidarietà per le imprese parti offese dell'usura e il Fondo di prevenzione sia per le imprese, sia per le famiglie a rischio di indebitamento a usura

Iniziative antiusura e associazioni a sostegno delle vittime di estorsione*

Fondi antiusura art. 15 legge 108/1996 operanti a Roma o su Roma per le famiglie (anche produttrici)					
Denominazione	Indirizzo	CAP	Città	Telefono	Fax
Fondazione Salus Populi Romani O.N.L.U.S.	Piazza S. Giovanni in Laterano, 6	00184	Roma	06 69886432	06 69886519
Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente O.N.L.U.S.	Via G.M. Lancisi, 25	00161	Roma	06 4417021	06 44170230
Fondazione Adventum - Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura O.N.L.U.S.	Via G. Savonarola, 39	00195	Roma	06 39725888	06 39725795
Fondazione Wanda Vecchi O.N.L.U.S.	Via Fratelli Bandiera, 6	04100	Latina	0773 470184	0773 470184
Ambulatorio Antiusura O.N.L.U.S.	Via Messina, 19	00198	Roma	06 44252248	06 44252248

*Alcune delle associazioni che gestiscono i Fondi art. 15/108 svolgono anche attività di sostegno antiracket

Fondi antiusura art. 15 legge 108/1996 operanti a Roma o su Roma per le imprese

Denominazione	Indirizzo	CAP	Città	Telefono	Fax
Artigiancoop s.c.r.l.	Via 1 Maggio, 3	01100	Viterbo	0761 326133/4	0761 227271
Confidart-Ciocciari S.c.r.l.	Via Casilina Nord 385	03100	Frosinone	0775 856294	0775 824230
Consorzio con attività esterna per la garanzia collettiva fidi della Provincia di Frosinone	Via M.T. Cicerone, 120	03100	Frosinone	0775 820044	077 5821191
Consorzio di garanzia collettiva fidi della Provincia di Latina s.c.r.l.	Via Montesanto, 8	04100	Latina	0773 442302	0773 442205
Cooperativa di garanzia fidi per i commercianti della Provincia di Viterbo s.c.r.l.	Via G. Rossini, 26	01100	Viterbo	0761 344620	0761 304125
Cooperativa di garanzia per le piccole e medie imprese della Provincia di Viterbo - Fidit Alto Lazio a r.l.	Monte S. Valentino, 2	01100	Viterbo	0761 304441	0761 226649
Coopfidi Duilio Minicozzi a r.l.	Via Ostiense, 131/L	00154	Roma	06 57015401	06 57015222
GA.FI.ART. S.C.R.L.	Viale Umberto Tupini, 121	00144	Roma	06 5912747/8	06 5912752

**Alcune delle associazioni che gestiscono i Fondi art. 15/108 svolgono anche attività di sostegno antiracket*

Le associazioni di solidarietà con gli imprenditori

Comune	Cassino (FR)	Roma	Roma	Roma
Associazione	S.O.S. Antiusura Antiracket Ass. ONLUS	A.G.I.S.A	Associazione "Baccarato Fondo per la solidarietà e l'Antiusura Onlus"	Ambulatorio Antiusura
Sede	Via Spaventa, 19	Via Marco Dino Rossi, 9	Via A. Baiamonti, 2	Via Messina, 19
Telefono	0776 21824	06 72901412	06 60665195	0644252248
Telefono		06 5914450	06 60665195	
e-mail		agisa.antiusura@gmail.com	asbaconlus@gmail.com	ambulatorioantiusura@tiscali.it
sito internet				www.ambulatorioantiusura.it
Presidente	Michele D'Alessio	Maria L. Fongoli		Luigi Ciatti
Vicepresidente	Broccoli Felice Armando	Salvatore Fiaschi		Lino Busà e Ignazio Barbuscia
N. soci	137	50		23

Fonte: Sito internet del Ministero dell'Interno

Il Numero Verde

A livello centrale, il "Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura" dispone di un Ufficio per i rapporti con il pubblico (U.R.P.) che fornisce, anche telefonicamente, informazioni su leggi e procedure. Telefonando al **Numero Verde 800-999000**, si ricevono le prime risposte e le indicazioni sui referenti (prefetture, uffici di polizia, associazioni) a cui rivolgersi in ambito locale.

5 Fallimenti programmati e bancarotta fraudolenta

Da sapere

La crisi economica e finanziaria che attraversa l'economia italiana si riflette nell'incremento dei casi di fallimento delle imprese. Nell'arco di due anni, tra il 2009 e il 2011, le procedure fallimentari sono aumentate del 24,8%. In cifre, questo fenomeno ha riguardato 11.707 casi (erano stati 9.380 nel 2009). Da notare, però, che il balzo è avvenuto nell'ultimo trimestre dello scorso anno (più 50%, secondo la rilevazione ISTAT). La congiuntura ha particolare incidenza in Lombardia, Lazio, Veneto e Campania, mentre i settori più esposti sono l'industria delle costruzioni (1.378 fallimenti registrati nel 2011 in Italia), il commercio all'ingrosso di beni durevoli e il settore installatori (oltre 900 procedure).

In tale contesto, si collocano anche gli episodi di bancarotta fraudolenta, cioè di un'attività di dissimulazione, da parte dell'imprenditore, delle proprie disponibilità economiche reali, oppure di alterazione patologica del patrimonio aziendale, per realizzare, programmandola, un'insolvenza, anche apparente, nei confronti dei creditori.

Non sono infrequenti, dunque, i casi di deliberato e programmato fallimento dell'impresa, per i quali esiste una specifica norma sanzionatoria nel diritto penale fallimentare. Si tratta di comportamenti che provocano danni gravi sia ai creditori, sia al complesso della comunità degli affari.

Il reato di bancarotta fraudolenta è previsto nel Diritto penale fallimentare e disciplinato dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, (art. 216).

L'ordinamento individua uno specifico reato di "bancarotta fraudolenta", qualificato per la sua particolare rilevanza e gravità. È un reato proprio, di danno, che può essere commesso unicamente da un imprenditore che viene dichiarato fallito. Il danno riguarda l'economia pubblica, o ordinamento economico del complesso delle relazioni economiche, e gli interessi patrimoniali dei creditori.

Una norma specifica (primo comma dell'articolo 216) sanziona penalmente la c.d. bancarotta prefallimentare, cioè un fatto-reato commesso prima della dichiarazione formale di fallimento.

Il comma successivo, sempre dell'articolo 216, punisce la cosiddetta bancarotta postfallimentare, cioè il fatto-reato commesso dopo l'avvenuta dichiarazione di fallimento dell'impresa commerciale.

La norma, dunque, è piuttosto chiara:

“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che:

1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture

contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti previsti dal n.1) del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”.

Cosa fare

Anche in questo caso, la prevenzione è affidata alla raccolta sistematica delle informazioni circa la consistenza, il profilo, l'andamento dell'attività del partner commerciale. Inoltre la decisione di attivare tempestivamente l'azione giudiziaria può valere a limitare i danni.

Gli strumenti messi a punto dalla società Infocamere, (di cui si parlerà nelle pagine successive) e il numero di emergenza “117” della Guardia di Finanza, sono i mezzi più facilmente accessibili.

La consulenza di un notaio e l'assistenza di un avvocato specializzato in diritto penale dell'economia sono le ulteriori misure essenziali.

6 Falsificazione di bilanci

Da sapere

Falso in bilancio, o frode contabile, è la compilazione di false comunicazioni sociali: una rendicontazione non veritiera e corretta dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero essere espressi nel bilancio d'esercizio di un'azienda.

Tale documento ha carattere di pubblicità, poiché le informazioni contenute nel bilancio devono essere accessibili sia ai soci, sia ai terzi, affinché le parti siano in condizione di prendere decisioni di tipo economico. Per questo il documento non riguarda solo chi ha interesse diretto nell'impresa, ma l'insieme della collettività, a garanzia di tutela della fede pubblica che al bilancio deve concedersi. Una sua scorretta compilazione, che equivale a una falsa rappresentazione della situazione aziendale, è considerata una frode. Se il reato riguarda specificamente quel tipo di documento, la norma lo definisce come "falso ideologico", se invece riguarda parte o tutti gli atti, si qualifica come falsità in atti, nella scritturazione contabile.

Contraffazione dei dati

La falsificazione di un bilancio aziendale può riguardare sia i dati oggettivi (i valori fattuali), sia i dati "di stima" (valore di un bene o altro *asset* dell'azienda) per "orientarne" l'apprezzamento in senso ottimistico o pessimistico, inficiando, così, la veridicità del documento.

Altre manipolazioni possono consistere nel sottorappresentare gli utili reali dell'impresa, nell'occultamento di ricavi (con l'omessa o fraudolenta emissione dello scontrino fiscale - o con altri mezzi), oppure iscrivendo costi non sostenuti (mediante la falsa fatturazione da parte di terzi). Analogamente, nel caso contrario, in cui si intenda sovrarappresentare l'azienda, occultando stavolta i costi e enfatizzando i ricavi.

Si hanno, quindi, tipi di falso materiale e di falso in valutando.

Con la falsa rappresentazione dei dati contabili si modifica la reputazione commerciale dell'azienda, influenzando, quindi, sul credito che potrebbe ottenere presso i finanziatori. Non solo l'ammontare del credito attribuibile, ma anche le garanzie eventualmente da richiedere per la sua erogazione possono essere pesantemente influenzate dalla rappresentazione dell'azienda risultante da dati contraffatti o comunque mendaci. Ciò non solo a danno degli istituti di credito, ma dei fornitori e altri partner d'affari che devono valutare le condizioni di pagamento.

Cosa fare

Leggere con attenzione - e con il supporto di un consulente tecnico di adeguata professionalità - i dati contenuti nel Bilancio di Esercizio. Occorre effettuare un controllo in profondità, che non si limiti solo a due dati (fatturato e utile netto), ma osservi le relazioni che intercorrono tra i vari documenti (nelle voci essenziali, quali Ratei, Risconti, Rimanenze, Ammortamenti), evitando

di confondere costi e uscite finanziarie.

L'esame tecnico approfondito del bilancio di esercizio è la prima misura preventiva.

Tutta la gamma dei servizi forniti dal sistema della Camera di Commercio è un valido ausilio per ottenere le informazioni che servano a contenere il rischio entro confini accettabili.

7 Frodi aziendali

Da sapere

Frodi che si verificano all'interno di un'organizzazione aziendale con l'obiettivo deliberato di trarre in inganno alcuni soci, gli investitori pubblici, le banche o società mobiliari.

Si manifestano con significative violazioni del diritto tributario e delle norme degli statuti societari commesse da grandi società quotate in borsa (o da investitori privati) e/o dai loro dirigenti.

I reati più ricorrenti sono quelli di appropriazione indebita, frode contabile, corruzione di figure interne all'azienda, furto di informazioni e di dati elettronici.

Si tratta di comportamenti spesso di notevole portata, molto complessi (e perciò di difficile individuazione) e dalle conseguenze economiche molto negative per la comunità degli affari, per l'insieme dei dipendenti dell'impresa, per i finanziatori, per gli investitori e, in definitiva, per il complesso dei mercati finanziari.

Vi è da rammentare che con la crisi economica, grazie alle sue radici finanziarie, si sono incrementati alcuni specifici rischi di frode, in stretta correlazione con la diminuzione degli utili aziendali.

In alcuni casi, nel procedere ai tagli dei costi si sono ridotte le spese per l'attività di controllo interno e per la tutela legale dell'azienda, oltre che per l'ammontare complessivo delle retribuzioni dei dipendenti.

Vi è però un rovescio positivo della "medaglia": da un lato, per affrontare le difficoltà operative e finanziarie dell'impresa, i responsabili prestano maggiore attenzione agli aspetti gestionali; dall'altro, la "comunità dell'azienda" - preoccupata per le sorti occupazionali - tende ad essere più disponibile a collaborare allo sforzo per contenere le perdite dell'impresa e, dunque, a contrastare quei costi impropri e aggiuntivi rappresentati dalle frodi o dalle condotte infedeli dei dipendenti.

In sostanza lo sforzo per migliorare la gestione aziendale (compresa la questione del rischio criminalità economica), deve comportare una specifica attenzione del *management* aziendale al rischio frode che, in questo, potrebbe contare sulla collaborazione attiva del personale, se adeguatamente coinvolto.

Nei rapporti dell'impresa con l'esterno, cioè con gli altri attori del mercato e con la ricerca di nuovi spazi o nuovi mercati, per evitare frodi aziendali è importante attivare forme di collaborazione tra le imprese.

Prevenire le frodi aziendali a seguito di acquisizione-incorporazione di imprese già presenti sul mercato

Quando si acquisisce o si incorpora un'attività o un'azienda, si può compiere una verifica analitica della gestione precedente (proventi derivati da vendite, crediti vantati verso il portafoglio dei clienti), che può consentire di comprendere più nitidamente il profilo dell'attività e i suoi punti vulnerabili.

Ne risulterà un quadro esatto della reputazione dell'impresa e delle sue risorse professionali (*"background checks"*) per aspetti chiave del processo aziendale particolarmente esposti al rischio di frode: Information Technology, finanza, sicurezza, pagamento degli stipendi e gestione del magazzino.

Bisognerà porre in essere adeguati controlli interni e tenere costantemente monitorata l'attività aziendale richiedendo relazioni regolari, con cadenza settimanale o mensile, approfondendo l'indagine in caso di eventi "insoliti", ma significativi. Un adeguato processo di valutazione che si proponga di essere accurato e tempestivo non può limitarsi ai risultati finanziari di fine anno.

"Nel caso in cui si riscontri che un'attività illecita si sia consumata all'interno della società, una volta sentito il parere del consulente legale, si provveda a contattare le autorità e si garantisca collaborazione durante indagini. Inoltre, quando necessario, si proceda a modificare le procedure. È infine di fondamentale importanza conservare traccia delle comunicazioni in cui si parla di prove, note o presunte, che un comportamento fraudolento è stato posto in essere. In tal modo sarà possibile dimostrare l'impegno della società nel prevenire tali comportamenti²⁾.

Quadro del fenomeno e metodi per prevenirlo e contrastarlo

I danni provocati dalle frodi alle imprese si verificano nelle varie fasi del ciclo aziendale.

Per prevenirle, contrastarle e riparare i danni è necessario scomporre nel dettaglio il fenomeno nei vari ambienti e nelle varie sequenze in cui si consumano:

- approvvigionamento delle materie prime per l'azienda;
- processo di offerta e vendita dei prodotti;
- attività di produzione (per imprese artigiane e manifatturiere);
- deposito e stazionamento delle merci nella sede (punto vendita, magazzino, mezzi di trasporto);
- acquisti e pagamenti.

Per ciascun ambiente e per ogni sequenza occorre distinguere tra:

- frodi commesse da fornitori o, comunque, da terzi, senza l'intervento dei dipendenti
- frodi dei dipendenti
- frodi con la collusione di dipendenti, fornitori e/o terzi.

2) Glenn Harloff e John Price, in *Global Fraud Survey 2010-2011*, ricerca commissionata da Kroll all'Economist Intelligence Unit (www.kroll.com)

Schema tipo del rischio frode all'azienda

(per verificare la presenza di rischio di frode all'interno dell'azienda, attraverso l'analisi incrociata tra fasi del ciclo di frode e tipologia di autore).³

Tipo di rischio o vulnerabilità	Contesto degli autori		
	Terzi o dipendenti di reparti esterni alla sede	Addetti alla produzione	Complici esterni all'azienda
Approvvigionamento (Rischio materie prime)			
Offerta (Esposizione e vendita)			
Produzione (Imprese artigiane, manifatturiere e servizi)			
Logistica (Deposito e stazionamento)			
Acquisti e pagamenti (Decisioni di merito e transazioni)			

3) Rielaborazione dei risultati di una ricerca della Ernst & Young, 1998, e da una relazione di C. Caforio a Security Forum 2000

Da sapere

Il riciclaggio è la fenomenologia delittuosa che costituisce il principale punto di contatto tra il concetto di criminalità economica e quello di criminalità organizzata: con esso si individua un'area d'intersezione per sovrapposizione tra i due fenomeni. Inoltre rappresenta "il moltiplicatore del peso economico - quindi sociale e politico - di ogni organizzazione o soggetto criminale", dal momento che esso svolge la funzione di "trasformare, data una certa liquidità di origine illecita, potere d'acquisto potenziale in potere d'acquisto effettivo, a tutto vantaggio dei soggetti criminali". Di conseguenza, il riciclaggio "aumenta il tasso di inquinamento economico, giacché aumentano i patrimoni afferenti a soggetti (...) criminali"; infine, "aumenta il tasso di inquinamento sociale", per la semplice ragione che il maggior potere economico delle organizzazioni mafiose "tende a tradursi in più forte capacità di influenzare la vita sociale e politica" (*Giuliano Turone, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008*).

Il riciclaggio rappresenta il punto più alto dell'attacco mafioso all'ordine economico nazionale. Ed è a questo livello che si collocano le delicate problematiche attinenti alle possibili "contiguità" tra ambienti mafiosi, da un lato, e ambienti imprenditoriali e finanziari, dall'altro.

Antiriciclaggio e responsabilità d'impresa - Le novità normative del DL "Salva Italia"

Le imprese sono tenute ad adottare attente procedure gestionali in materia di antiriciclaggio, secondo una normativa che ne ha previsto una diretta responsabilità. Peraltro il sistema è stato ulteriormente modificato di recente, con il DL 4 dicembre 2011 (il c.d. "Salva Italia") che ha abbassato al valore di 1.000 euro la soglia della tracciabilità del denaro: al di sotto di questo tetto non saranno possibili, infatti, operazioni in contanti. Per i pagamenti effettuati da pubbliche amministrazioni per stipendi e prestazioni d'opera la soglia viene abbassata a 500 euro.

Gli obblighi si sono fatti via via più stringenti dall'anno 2001, quando è entrato in vigore il D.lgs. 231/2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni". È, infatti, prevista in modo preciso la responsabilità amministrativa per le imprese nel caso di comportamenti fraudolenti da parte di loro impiegati e collaboratori per alcuni tipi di delitti ed a certe condizioni.

Con il D.Lgs. 231/2007, che ha modificato la norma del 2001, sono stati aggiunti ai reati già previsti i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*). Ciò significa che ogni ente (aziende, banche, assicurazioni, piccole imprese, associazioni, ecc.) deve adottare idonee misure per evitare che il proprio personale possa commettere tali reati.

9 Truffa e frode finanziaria

Da sapere

Per il compimento di una truffa finanziaria sono necessari tre *presupposti iniziali* che derivano tanto *dalla manipolazione* dell'operatore illegale quanto dalla condotta soggettiva dell'investitore coinvolto.

1. Il primo di tali presupposti è dato dalla *ricerca di remunerazioni finanziarie superiori* (e in misura evidentemente sproporzionata) a quelle offerte normalmente nel mercato gestito da operatori istituzionali. Si tratta di un'attesa "temeraria" che si combina con il secondo presupposto.
2. La *richiesta di anonimato e/o di riservatezza pressoché totale*, nei confronti delle agenzie di controllo fiscale e tributario che, in generale, si è andata nettamente rafforzando negli ultimi anni, proprio a seguito di casi traumatici di portata nazionale.
3. L'ultimo presupposto è *la costituzione formale di una Società di Intermediazione Immobiliare (SIM)*, regolarmente registrata e sottoposta alle istituzioni di vigilanza, in modo da possedere i requisiti formali per poi "schermare" condotte irregolari.

Fattori che contribuiscono alla transazione

Vi sono, poi, da esaminare i fattori che contribuiscono a favorire la transazione tra "risparmiatori" e "intermediario": spesso si tratta di *legami parentali o di contiguità* con il proponente che, dunque, si avvantaggia di tale "bene posizionale". La fiducia, per l'appunto, che si crea informalmente tra le persone che condividono una famiglia "allargata" o un ambiente di relazioni di amicizia. Dettaglio, questo, non irrilevante e sottolineato nell'esempio riportato in fondo alla scheda tematica.

Non sono, infatti, una semplice svista o una distrazione, quanto piuttosto il prevalere di modelli naturali e "ingenui" ad esporre il piccolo imprenditore o la semplice persona fisica alla truffa finanziaria.

L'effetto delle contiguità e dei legami parentali è, talvolta, quello di un affidamento di liquidità, in tutto o in parte, senza il mandato formalizzato previsto dalle regole tipiche di trasparenza e diligenza di comportamento dell'intermediario nei confronti dei clienti.

Modalità operative

Gli esiti rovinosi della frode finanziaria si riveleranno purtroppo dopo un tempo più o meno lungo, poiché nella campagna di raccolta di adesioni all'investimento finanziario, gli operatori scorretti, di solito, corrispondono somme di denaro, alla scadenza nella quale dovrebbero maturare gli interessi dell'impiego. Il particolare determinante è che non si tratta di somme che derivano dal maturare di interessi, che consegnano all'impiego finanziario, ma di una "partita di giro":

una parziale distribuzione delle somme raccolte con il gioco “a piramide” del reclutamento di investitori.

In altre parole, le somme versate come interessi, sono, in realtà, le quote versate dai nuovi sottoscrittori.

Il “momento della verità” arriva quando s’interrompe la spirale di allargamento continuo dell’area dei risparmiatori “arruolati/reclutatori”.

In casi come quelli inquadrati in precedenza, l’autorità giudiziaria contesta le fattispecie di truffa semplice e truffa finanziaria, desumendone la sussistenza dagli accertamenti analitici compiuti dalla Guardia di Finanza e dalle Autorità ispettive (Banca d’Italia e CONSOB).

Cosa fare

Innanzitutto, prima di qualsiasi investimento finanziario, sono da tener presenti le regole indicate dalla Consob nel ‘Decalogo’ riportato nella scheda tematica n. 2.

Inoltre, una semplice interrogazione del sistema messo a punto dalla società Infocamere, le cui potenzialità sono illustrate a pagina 52 di questa Guida, e la sottoposizione di un quesito alla Consob potrebbero rivelarsi utili per evitare il rischio di una frode finanziaria.

Schema di truffa finanziaria

Presupposti iniziali (dal lato della domanda di impiego)	Fattori che favoriscono la transazione	Riferimenti a regole di condotta degli intermediari e degli istituti disattese	Modalità operative	Atti di vigilanza, controllo e di accertamento penale	Ipotesi eventuali di reato
Ricerca di remunerazioni finanziarie superiori a quelle offerte nel mercato ordinario	Contiguità o legami parentali	By pass del consenso informato per disattenzione del sottoscrittore e/o omesso riscontro al test di compatibilità del contratto proposto con il profilo dell'investitore (previsto dalle regole sulla trasparenza bancaria)	Corresponsione di denaro alla scadenza non derivante da interessi prodotti dall'impiego finanziario	La Consob verifica che la SIM: - abbia adottato procedure idonee a garantire l'efficiente, corretto e trasparente svolgimento dei servizi e attività di investimento - abbia rispettato i doveri di diligenza e di correttezza previsti dalla normativa circa l'operatività sugli strumenti finanziari derivati e le connesse regole di utilizzo della "leva finanziaria"	Truffa semplice e truffa finanziaria
Richiesta di anonimato e/o riservatezza completa	Modelli naturali o ingenui di fiducia		Allargamento continuo dell'area dei risparmiatori "arruolati / reclutatori"	La Banca d'Italia verifica eventuali irregolarità per: 1. carenze di organizzazione e controlli interni da parte del Consiglio di Amministrazione; 2. carenze nei controlli da parte del Collegio sindacale.	
Costituzione di una SIM	Affidamento di liquidità parzialmente o totalmente senza mandato formalizzato secondo le regole tipiche di trasparenza e diligenza				

Un esempio di truffa dalle cronache finanziarie

Quanto sopra esposto può essere compreso più agevolmente attraverso la descrizione di **un caso-tipo**, segnalato dalla stampa economica.

Esso riassume, infatti, comportamenti e tecniche operative scorrette al fine di raccogliere risparmio privato familiare per impiegarlo con modalità che le istituzioni di vigilanza hanno duramente sanzionato, sebbene a danno ormai consumato.

Protagonisti della vicenda risultano un ex promotore ed ex agente di cambio (le cui posizioni sono al vaglio dell'autorità giudiziaria).

Il punto di partenza dell'operazione (particolare che va sottolineato) è quello dei parenti in linea diretta e indiretta degli stessi imputati, poiché proprio i congiunti sono stati utilizzati come volano d'avvio per reclutare altre adesioni, con la tecnica del *multilevel marketing*, vale a dire con il "passaparola".

Da quel primo nucleo di sottoscrittori di "investimenti finanziari" si è, quindi, creata una vasta platea di "investitori", sedici dei quali hanno presentato querela all'autorità giudiziaria, appena compreso il danno che avevano subito.

Secondo il pubblico ministero di Roma si è configurato il reato di truffa finanziaria, compiuta attraverso la "N.", sedicente società d'intermediazione mobiliare con sede a Roma. Gli approfondimenti dell'inchiesta penale (giunta alle conclusioni alla fine del 2011) si sono avvalsi del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma che ha compilato una dettagliata e ponderosa informativa dopo aver analizzato le 16 denunce di risparmiatori danneggiati (tra cui molti parenti e affini di chi aveva proposto l'investimento) da impieghi di liquidità a scadenza pluriennale o, addirittura, ventennale.

Secondo l'accusa, tra il 1990 e il 2009, i 16 sottoscrittori "parenti" avevano affidato ai due "promotori" circa 2.204.000 euro, ottenendo, a certificazione dei versamenti effettuati, delle ricevute, stampate su carta intestata della "B", cioè di una società reale, ma liquidata nel 1989, e cancellata dal Registro delle Imprese l'anno successivo.

E' interessante notare che sino all'anno 2004 le somme versate dagli investitori non avevano alcuna base contrattuale: non esisteva alcun mandato di gestione, né di negoziazione. Non erano chiarite le basi reali dell'operazione che, a partire dal 2004, si è corredata con la proposta di contratti fittizi, secondo l'accusa, cioè dei falsi "in nuce": si presentavano dei "pronti contro termine", ma in realtà si utilizzavano i soldi dei clienti per operare in strumenti derivati.

Riletto in retrospettiva, il caso mostra *quanto la frode sia stata agevolata dall'assenza di una educazione finanziaria di base nelle persone che avevano aderito*.

Le autorità di vigilanza, dal canto loro, sono intervenute prima degli sviluppi dell'inchiesta penale: la Consob con la Delibera n. 17185 (Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali); la Banca d'Italia con sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei componenti il Consiglio di amministrazione (delle quali sempre è data pubblicità nel

“Bollettino di vigilanza”, consultabile anche on line www.bancaditalia.it).

(Fonte: articolo di Stefano Elli – “Plus24”- supplemento de “Il Sole 24 ore” del 24 dicembre 2011)

Il caso riportato, al di là della dimensione “familiare”, riassume i passaggi più frequenti di una frode finanziaria:

- la facilità dell’arruolamento di clienti a causa del basso livello di educazione finanziaria;
- la rapidità di propagazione della catena che conferma la possibilità di raggiungere ogni target di investitori

Atti di vigilanza, controllo e di accertamento penale in presenza di questa tipologia di reato:

La Consob può contestare la SIM per :

1. “non essersi dotata di procedure idonee a garantire l’efficiente, corretto e trasparente svolgimento dei servizi e attività di investimento
2. per avere violato i doveri di diligenza e di correttezza previsti dalla richiamata norma con riguardo all’operatività avente ad oggetto strumenti finanziari derivati e le connesse regole di utilizzo della “leva finanziaria”

La Banca d’Italia (Vigilanza Bancaria e Finanziaria) può rilevare irregolarità (art. 195 TUF) per:

1. carenze di organizzazione e controlli interni da parte del Consiglio di Amministrazione
2. carenze nei controlli dal Collegio sindacale.

Da sapere

Le truffe con pagamenti elettronici avvengono attraverso due modalità

- la prima consiste nell'**alterazione di una o più postazioni** di un ignaro esercente o sportello bancario;
- la seconda - molto più remunerativa - è basata sulla **gestione di un vero punto di vendita che fornisce beni o materiali con ingente flusso di denaro** giornaliero (per esempio un distributore di carburanti).

Il metodo più diffuso e ricorrente (nonostante i numerosi casi di individuazione e denuncia da parte delle forze di polizia) consiste nell'alterazione delle postazioni sia di prelievo di denaro contante, sia di pagamento con moneta elettronica.

Gli autori delle frodi tecnologiche inseriscono negli sportelli bancomat e nei P.O.S. (Points of sale) un piccolo dispositivo *hardware* (*skimmer*, congegno "che sfiora" per leggere) attraverso il quale registrare (per poi riprodurre) i codici contenuti nella banda magnetica delle carte di credito o di debito (bancomat).

Per i bancomat, la registrazione riguarda anche il PIN mentre viene digitato dal cliente. In questo caso oltre allo *skimmer* per la strisciata, installano una micro telecamera. Vi sono stati anche casi (in passato) di creazione di finti ingressi alla postazione bancomat per memorizzare ancora meglio i dati della banda magnetica e il numero di codice del cliente mentre questi era impegnato nella normale operazione.

La seconda modalità è stata riscontrata nel 2005 a Roma, dove alcune persone, senza precedenti penali, ma che già risultavano aver commesso delle scorrettezze in rapporti d'affari, avevano rilevato una postazione di rifornimento. Per mesi e mesi avevano registrato da un P.O.S. truccato i dati di centinaia di carte bancomat e di carte di credito. Pervenuti all'accumulazione di un enorme patrimonio di dati, erano passati a clonare le carte per quindi procedere - nel breve volgere di pochi giorni, quelli compresi tra un Natale e un Capodanno - a massicci e numerosi prelievi sui conti bancari dei loro precedenti clienti "alla pompa".

La prevenzione della truffa tecnologica si basa sull'azione di polizia (quale la "Polizia delle comunicazioni"), supportata dalla verifica per mezzo dei servizi camerali (il Registro delle imprese ed il Registro dei protesti).

Adottando questo canone operativo, risulta difficile che un gruppo di truffatori possa rilevare la gestione di attività commerciali per impiegarle a supporto dell'attività delittuosa.

Cosa fare

L'accorgimento che si sta rivelando più efficace è quello dell'inoltro di un SMS da parte del gestore (sia di bancomat che di carta di credito), che informa immediatamente il cliente di ogni transazione in tempo reale. Se, infatti, è difficile impedire il primo passo della truffa (quando avviene il passaggio della *plastic money* nel lettore), è, però, possibile bloccare la prosecuzione del reato se si agisce tempestivamente (telefonando al numero verde del gestore delle "carte"). Oltre a questo le società che emettono la moneta elettronica rilevano e monitorizzano le anomalie "comportamentali", attivando idonee contromisure.

Analoghe difese valgono per le truffe nell'*e-commerce*, via Internet, dove la prevenzione più efficace è quella ottenuta concludendo l'acquisto con la digitazione di "OTP", cioè un PIN temporaneo generato da una chiavetta elettronica fornita in dotazione dal gestore al cliente.

Usura: il commercio illegale di denaro 11

Da sapere

L'usura, secondo la legge 7 marzo 1996, n.108 ("Disposizioni in materia di usura"), è un prestito di denaro o di "altra utilità" che avviene applicandovi – in varie forme, monetarie e non monetarie – tassi di interesse superiori a quelli fissati per legge.

L'ordinamento, infatti, stabilisce un limite invalicabile, il cosiddetto "Tasso soglia", alle condizioni di vendita del denaro a fronte del versamento di un interesse.

Considerato che il mercato subisce continuamente le oscillazioni dovute agli andamenti della domanda e dell'offerta, la "soglia di usura" corrisponde a dei valori numerici validi in un dato periodo e aggiornati ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dopo una rilevazione puntuale dell'andamento dei mercati del credito in tutte le regioni italiane, il M.E.F. definisce il valore della "soglia", emanando un decreto da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

Poiché il mercato del denaro presenta molte articolazioni ed è complesso, il valore di tale soglia varia a seconda del tipo di operazione inclusa nella gamma di prestiti, crediti (di firma, ipotecari), mutui, finanziamenti, *factoring*, eccetera, con i quali si svolgono le attività tipiche delle istituzioni bancarie e degli intermediari finanziari.

Infine dopo aver ottenuto il quadro esatto dei tassi praticati dalle banche e dalle società finanziarie abilitate, il Ministero calcola il valore medio dei tassi. A quel punto la soglia è fissata a un valore superiore di cinquanta punti percentuali a quello riscontrato.

Ogni contratto di prestito, finanziamento o credito che costa al prestatore più del 50 per cento della media trimestrale fissata formalmente dallo Stato, è, perciò, considerato reato di usura. Vi è da precisare che il tasso al quale si riferisce la legge è il "tasso effettivo globale medio" (TEGM), ed è differenziato a seconda dei diversi tipi di operazioni di compravendita di denaro.

Oltre a codificare la fattispecie penale dell'usura, la legge n.108 del 1996 ha istituito due strumenti operativi di aiuto finanziario ai soggetti che hanno richiesto prestito a usura o che "rischiano" di rivolgersi al mercato illegale del denaro.

Gli strumenti: Legge 108 del 1996 - Fondo art. 14 e Fondo art. 15

Gli strumenti istituzionali disponibili intervengono: a) per il contrasto; b) per la prevenzione; c) per il sostegno alle imprese vulnerabili; d) per la regolazione del mercato.

Il **primo strumento** operativo è denominato "**Fondo di solidarietà per le vittime d'usura**" (art. 14) e si indirizza a beneficio esclusivo degli esercenti attività d'impresa che risultino aver accettato prestiti a usura e che abbiano successivamente presentato denuncia all'autorità giudiziaria.

In questo caso la legge non ritiene rilevante il fatto che il prestatore abbia compiuto un atto deliberato, ma lo considera quale parte offesa del reato e, nel caso specifico, lo valuta meritevole di essere sostenuto nello sforzo di reinserimento economico nella società. Lo Stato, infatti, concede un mutuo a tasso zero di importo pari a quello degli interessi usurari pagati nel corso del

tempo dalla vittima. Per ottenere il finanziamento così agevolato, l'impresa deve presentare un piano di investimento aziendale dove siano indicate le finalità di impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo. È previsto, come misura di tutela dell'interesse pubblico, il monitoraggio dell'impiego effettivo delle somme erogate, anche come prevenzione del rischio che il denaro accordato sia usato in modo improprio o, addirittura, sia destinato a versamenti in favore del prestatore a usura. Per le attività dell'articolo 14, la competenza diretta è del Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Il **secondo strumento** di aiuto è il **“Fondo di prevenzione delle vittime del fenomeno dell'usura”** (articolo 15) e vale tanto per i soggetti economici (imprese strutturate e famiglie produttrici), quanto per le famiglie consumatrici.

È indirizzato ad evitare il rischio di indebitamento ad usura e dunque è accessibile solo a chi non abbia stretto alcun negozio di mutuo usurario. La legge distingue e ripartisce le risorse per la prevenzione dell'usura tra attività economiche (dove va il 70% delle risorse iscritte in bilancio) e famiglie “semplici” (il restante 30% del Fondo). Le prime possono accedere ai benefici per il tramite dei Consorzi collettivi di garanzia fidi (CONFIDI), però, devono creare un apposito “fondo speciale” e tenerlo separato dal resto delle loro attività statutarie. Del sostegno alle famiglie, sono incaricate le Fondazioni antiusura o Associazioni, che, parimenti, abbiano istituito un loro fondo di prevenzione (con parziali risorse proprie) con lo scopo di offrire specifiche garanzie agli istituti di credito che materialmente e con una apposita convenzione erogano le somme e curano i servizi bancari necessari.

Ad integrazione delle possibilità offerte dalla legge statale n.108 del 1996, per le province del Lazio interviene la Legge Regionale n.23 del 2001, “Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura” attraverso l'istituzione di un fondo.

In particolare, per il settore delle imprese, tale norma prevede:

Art.3 – Interventi finanziabili:

1 - Il fondo di cui all'art.2 è ripartito in due quote [...].

2 - Una quota è destinata a finanziare i seguenti interventi:

a) le attività di prestazione di garanzia alle banche, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari che concedono finanziamenti per la prevenzione del fenomeno dell'usura a copertura:

- 1) della parte del finanziamento non garantita a norma dell'art.15, comma 2 lettera a) Legge n.108/96 e successive modifiche;
- 2) del finanziamento non garantito, in tutto o in parte, a norma dell'art. 15, comma 6 Legge 108/96.

Modifiche alla legislazione nazionale

Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 *“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento”*: apporta importanti modifiche soprattutto alla procedura prevista per la composizione di crisi da sovraindebitamento (art. 6 - 20) nonché alla legislazione vigente in materia di usura e estorsione.

Legge n. 10 del 17 febbraio 2012 recante *“Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile”* (conversione del Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212, *“Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”*): introduce disposizioni in materia di processo civile e di magistrati onorari in servizio.

Si tratta di misure concepite per comporre le crisi di sovraindebitamento laddove riguardino piccole imprese a carattere prevalentemente familiare, per le quali non si applicano le procedure concorsuali della legge fallimentare.

Sintesi delle condizioni di ammissibilità ai Fondi di prevenzione dell'usura (art. 15 della legge n. 108 del 1996 e integrazioni con la LR Lazio n. 23 del 2001) per le imprese ad elevato rischio finanziario

Situazioni tipo


- Stato di bisogno del richiedente ed esistenza di ragioni morali che giustificano l'atto di solidarietà.
- Esistenza di una precedente delibera di garanzia del Confidi per il 50% dell'importo da finanziare e conseguente mancata concessione da parte della banca per insufficienti garanzie.
- Capacità di rimborso del prestito da parte dell'azienda secondo nuovi criteri e alla luce del nuovo piano finanziario scaturito dall'intervento del fondo antiusura.

Modalità di richiesta

Le aziende presentano domanda per l'ammissione al Fondo di garanzia antiusura direttamente alla Regione Lazio – Assessorato Enti locali e sicurezza, anche per il tramite di una delle associazioni iscritte nell'elenco della Prefettura.

Criteri di valutazione per l'ammissione al Fondo di garanzia "antiusura"

- Eventi straordinari negativi (es. morte, o malattia del titolare dell'impresa, infortuni, e calamità), in cui viene meno la capacità di reddito dell'azienda.
- Soggetti protestati che hanno fatto fronte al debito (il protesto deve ritenersi episodio occasionale).
- Imprese in temporanea crisi di liquidità (es. fallimento di un grosso cliente, crediti nei confronti della P.A. non rimborsabili nel breve periodo).
- Neo-impresе, in particolare per le difficoltà che hanno nell'accedere al credito a causa della mancanza di "storia aziendale".
- Errata conduzione finanziaria dell'impresa legata a casi di commistione tra finanza aziendale e finanza familiare, oppure ad errata scelta delle fonti di finanziamento.



La legge 108 del 1996: due metodi per fronteggiare l'usura

La *solidarietà*, che ha come strumento il Fondo gestito dal Ministero dell'Interno attraverso il Comitato di Solidarietà (art.14).

La *prevenzione*, che ha come strumento il Fondo (art.15) erogato e supervisionato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in coordinamento con le Associazioni e Fondazioni antiusura (per le famiglie) e con i Consorzi collettivi di garanzia dei fidi (Confidi) per le imprese.

Suggerimenti utili

1. Tutela del mercato e solidarietà alle imprese dell'economia locale

Rafforzare le misure di tutela del mercato e di risarcimento dei soggetti d'impresa possibili parti offese, cioè vittime, della criminalità economica

2. Circuito virtuoso tra prevenzione dell'illegalità e regolazione del mercato

Integrare la prevenzione dei reati contro l'ordinamento economico con politiche di sempre più efficace regolazione e trasparenza del mercato

3. Legalità e concorrenza

Assicurare l'effettiva concorrenza tra i soggetti d'impresa ostacolando il formarsi di posizioni dominanti, di monopolio e di ingiusta supremazia sul mercato che sono tratti fondativi delle imprese legali-criminali

4. Crisi congiunturale e illegalità

Predisporre forme efficaci di contrasto al mercato illegale del denaro e ai suoi correlati di prestito-finanziamento a usura

5. La legalità: da "costo" a "opportunità"

Stimolare la partecipazione delle imprese alle azioni antiriciclaggio e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva

La risposta delle istituzioni

Di fronte a questa serie di reati le Istituzioni mirano a creare, implementare e monitorare un piano di azione per prevenire la criminalità economica, così come previsto negli obiettivi sottoscritti dal Protocollo d'intesa del 21 giugno 2011 e nel Terzo Patto per Roma sicura.

Si tratta, infatti, di incrementare e generalizzare i sistemi di rilevazione della criminalità economica attraverso l'uso di banche dati di particolare rilevanza, cioè, in primo luogo, il "Registro delle imprese" gestito informaticamente dalla società Infocamere.

Occorre sostenere la ricerca sulle cause, le conseguenze ed i costi della criminalità, per prevenire la ricorrente infiltrazione delle organizzazioni criminali nel tessuto produttivo.

Il disegno progettuale che scaturisce dalle intese istituzionali del 2011 prevede la costruzione di una "rete operativa" che colleghi le Istituzioni territoriali ed i loro servizi.

I "nodi della rete", essenziali per attuare il progetto, sono rappresentati da:

- servizi camerali
- strutture associative di rappresentanza delle imprese, sia confederali, sia dei singoli settori
- organizzazioni dei servizi della sicurezza pubblica
- istituzioni ispettive, di pertinenza di amministrazioni locali e centrali
- organismi di vigilanza sulle attività creditizie e finanziarie
- istituti di ricerca pubblici e privati
- informazione specializzata in materia economica dei mass media locali e nazionali
- strutture di servizio dell'amministrazione della giustizia

Con il superamento di un approccio essenzialmente "proceduralista" (ciascun nodo si concentra sui suoi compiti) e con una strategia relazionale tra istituzioni *partner* per un supporto al tessuto delle imprese, è possibile programmare l'azione strutturando i processi comunicativi e organizzativi in funzione del "risultato", ovvero

- per un livello ottimale di legalità nel territorio economico locale;
- per un controllo sociale effettivo sulla criminalità economica nelle varie fasi del suo ciclo (creazione di reddito illegale e suo occultamento nel mercato legale).

La regolazione del mercato è concepita come un processo che impegna le istituzioni pubbliche e i soggetti d'impresa ad una comunicazione costante e alla coesione.

Infatti:

- gli ostacoli alla criminalità economica derivano dalla unitarietà e dalla collaborazione attiva;
- viceversa, ogni "falla" nel sistema regolativo si traduce in opportunità per gli operatori illegali.

Registro delle imprese e prevenzione della criminalità

Gli strumenti di consultazione delle banche dati camerali ad oggi consentono la “lettura puntuale” per impresa o persona e l’estrazione di elenchi di imprese. Tali strumenti hanno grandi potenzialità come supporto nel contrasto alla criminalità sia in termini di diffusione sul territorio che di evoluzione della capacità di analisi.

Da parte della società Infocamere (che, ricordiamo, gestisce e divulga il patrimonio informativo del sistema camerale), è stato avviato un programma articolato, il *Knowledge Discovery*, che lavora su più direttrici per migliorare strumenti, tecnologie e servizi resi disponibili dal sistema camerale alle strutture investigative e di polizia.

Per *Knowledge Discovery* (“KD”) - o “Data Mining” - s’intende un procedimento finalizzato a pervenire alla identificazione di una nuova conoscenza, indirizzata a supportare una decisione operativa, sulla base di informazioni presenti in un data base.

(Relazione della società Infocamere al convegno del 3 dicembre 2011 nell’ambito del Terzo Salone della Giustizia, gentilmente messa a disposizione).

Analisi dei dati presenti nel “Registro delle Imprese”

(Rielaborazione a cura di M. Fiasco)

Funzione del servizio camerale	Utilità e chance offerte all’impresa per prevenire e reagire
<p>Consultazione dati relativi a un’impresa Per una specifica impresa è possibile consultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dati disponibili dell’impresa • Persone ad essa collegate (amministratori, soci,...) e i loro dati • Documenti testuali relativi ad eventi che hanno coinvolto l’impresa • Dati di bilancio 	<ul style="list-style-type: none"> - Precoce cognizione di una possibile truffa e frode - Insufficiente dotazione di reputazione: requisito fondamentale per un contratto “Business to Business” con ragionevole speranza di successo - Disponibilità di informazioni antifrode quando si compie un’operazione per acquisire o incorporare un’attività o un’azienda - Segnalazione di condotte che si configurino come alterazione della concorrenza - Rilevazione di vantaggi ingiusti nell’aggiudicazione di contratti con la PA
<p>Consultazione dati relativi a una persona Per una specifica persona è possibile consultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dati disponibili della persona • Elenco delle imprese in cui la stessa riveste o ha rivestito un ruolo di rappresentanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Allarme tempestivo per manipolazione del bene fiducia e quindi opportunità di ripristino di una “vigilanza” reputazionale; - Informazione sui requisiti di professionalità e di onorabilità - Segnalazioni di rischio di frodi aziendali (corporate fraud) da parte di funzionari o soci dell’impresa
<p>Consultazione di elenchi di imprese È possibile individuare un elenco specifico di imprese che rispondano ad alcuni criteri definiti dall’utente (fatturato, data di costituzione, ...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto alla individuazione dei partner contrattuali - Conoscenza e monitoraggio della par condicio delle imprese in un dato mercato e in un dato settore, o in settori-mercati tra loro connessi - Vigilanza sulla violazione delle regole della concorrenza tra imprese nel mercato

Spendibilità del “KD” Infocamere per la prevenzione della criminalità economica

Tipologie di consultazione	Esempi	Utilità per le imprese legali	Benefici per il controllo di legalità
<p>Analisi di relazioni “deboli”</p> <p>Ricerca basata su dati ad oggi consultabili solo come attributi di imprese/persone</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricerca di imprese in base all’indirizzo della sede legale • Ricerca degli atti svolti da uno specifico intermediario • Ricerca di eventi (es. costituzione/cessazione di impresa) che coinvolgono un dato insieme di persone 	<p>Prima di acquisire o incorporare un’attività o un’azienda, permette la verifica analitica della gestione precedente (derivati da vendite, crediti vantati) per comprendere profilo dell’attività e punti vulnerabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informazioni analitiche, ma non strutturate - Elementi di base – parcellizzati – per la ricostruzione dei collegamenti trans regionali (o transnazionali) delle imprese costituite con risorse illegali.
<p>Ricerca di pattern significativi</p> <p>Analisi di set di dati allo scopo di individuare fenomeni/eventi/ schemi di comportamento (pattern) rilevanti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estrazione delle persone con maggior numero di cariche o delle imprese con maggior numero di soci/partecipazioni • Individuazione degli indirizzi in cui la sede legale è la medesima per numerose imprese • Individuazione di imprese con frequenti variazioni degli amministratori o stato della società in un intervallo di tempo • Individuazione di eventi concatenati (es. costituzione/cessazione impresa) • Individuazione di imprese con repentina variazione dei principali valori economici (es. risultato d’esercizio, valore della produzione) in un intervallo di tempo 	<p>Ne deriva un quadro esatto della reputazione dell’impresa e delle sue risorse professionali (“background checks”) per aspetti chiave del processo aziendale particolarmente esposti al rischio di frode: informazioni e database, flussi finanziari, security, regolarità contabile, gestione del magazzino.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rappresentazione d’insieme del sistema di disseminazione di società fittizie e/o delle partecipazioni. - Prospetto delle ricorrenze e dell’evoluzione dei settori d’interesse della criminalità economica. - Previsioni di scenario fortemente significative e correlate alla crisi economico finanziaria. - Possibilità di pianificare una strategia di indagini concatenate: dai reati fine (immediatamente redditizi) ai reati mezzo (strumentali).

In sintesi le opportunità per la legalità sono:

Individuazione di anomalie di “comportamento”:

- Anomalie nella elezione della sede legale dell’impresa (sedi legali “fittizie”)
- Anomalie nel cumulo di ruoli di amministratore
- Concatenazioni di apertura/chiusura di imprese

Utilità

- Prevenire e eliminare costi impropri
- Liberare opportunità per l’azione sul mercato
- *Par condicio* nella partecipazione ai contratti con la Pubblica amministrazione

Schede di sintesi

Principali fenomeni legati alla crisi finanziaria e loro conseguenze

<p>Usura e abusivismo finanziario due reati distinti, che spesso si presentano collegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestito di denaro o altra utilità con applicazione di interessi superiori a quelli fissati per legge • Svolgimento di attività bancarie o finanziarie in mancanza delle autorizzazioni previste per legge. L'esercizio abusivo è sanzionato penalmente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese in crisi congiunturale di competitività e/o di liquidità. Alternative possibili: <ol style="list-style-type: none"> 1. contrazione di un debito illegale 2. razionamento per insufficienza di garanzie reali da offrire
<p>Cancellazione dei protesti: alterazione delle procedure per ottenerla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricorsi dilatori per protesti incancellabili • Condotte collegate di tentata truffa o false dichiarazioni • Falsificazione della documentazione (autocertificazione) • Cronicizzarsi di una popolazione abituale
<p>Reati e comportamenti manipolatori ai danni delle imprese: le frodi Frodi che si verificano nelle varie fasi del ciclo aziendale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Commesse da fornitori o, comunque, da terzi, senza l'intervento dei dipendenti • Con la collusione di dipendenti, fornitori e/o terzi • Con ordinativi effettuati appropriandosi dell'identità del richiedente o con una identità fittizia • Con la creazione di aziende "schermo" o rilevate a insaputa dei fornitori, che quindi ricevono richieste di acquisto che non saranno onorate con il pagamento
<p>Manipolazione degli istituti del diritto societario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interposizione fittizia e identità false • Soci che non corrispondono ai detentori effettivi delle quote • Operazioni strumentali al riciclaggio dei capitali di illecita provenienza 	<ul style="list-style-type: none"> • Il "furto di identità": <ol style="list-style-type: none"> 1. Dati anagrafici di persone esistenti 2. Appropriazione di identità di persone ignare, che scoprono di essere proprietari, amministratori unici, titolari di cariche (casi emersi a distanza di anni) • Falsificazioni integrali
<p>Contraffazione dei marchi e abusivismo commerciale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vendita illegale di merci e prodotti che violano la proprietà intellettuale e del marchio 	<ul style="list-style-type: none"> • L'insieme dei fattori del fenomeno genera delle disfunzioni sistemiche: <ul style="list-style-type: none"> - Indebolimento del tessuto delle imprese - Perdite per le aziende autorizzate alla vendita di prodotto tutelati dal marchio - Alterazione dei comportamenti d'uso dei frequentatori della strada (commercio abusivo) • Effetti che variano a seconda delle caratteristiche dei quartieri (dal centro alle periferie) e delle tipologie di attività insediate: <ol style="list-style-type: none"> 1. nell'insediamento urbano dove prevale la residenzialità e la mescolanza di funzioni (abitazioni, servizi, commercio) 2. nelle aree centrali o di prevalente interesse commerciale e turistico

Il contributo della Camera di Commercio e delle istituzioni per una rete 'governata'⁴ contro la criminalità economica.

Usura e abusivismo finanziario

Consulenza e assistenza delle associazioni di categoria alle imprese eleggibili per l'articolo 14 della legge 108

- Piano personalizzato di sostegno:
 1. Per il ritorno al mercato
 2. Per l'uscita dal mercato
- Organizzazione dell'accompagnamento e della tutela giuridica

Servizi specializzati delle forze di polizia

Servizio della Prefettura

- *pool* di funzionari per accesso ai fondi dell'articolo 14 della legge 108.

Protesti

Ufficio cancellazione dei protesti della CCIAA

- accesso garantito da procedure semplificate e senza oneri per i richiedenti.

Reati e comportamenti manipolatori ai danni delle imprese

Gli strumenti regolativi del mercato stimolano la selezione di quei soggetti imprenditoriali che sono in grado di cogliere i vantaggi competitivi (innovazione di prodotto e di processo, innalzamento della qualità, efficienze gestionali) anche se tutto questo comporta l'assunzione degli oneri di tutela dei loro clienti consumatori.

Con la consolidata efficienza del Registro delle imprese e con un complesso di servizi di facile accesso, la Camera di commercio sostiene l'evoluzione qualitativa delle aziende rafforzando, così, l'impermeabilità del mercato alle iniziative di criminalità economica.

Dal coordinamento dei processi relativi ai servizi camerali, si sviluppa una relazione evoluta con gli interlocutori all'interno delle imprese che può avere ricadute positive per i controlli di legalità e la tutela del mercato.

La manipolazione degli istituti del diritto societario e il riciclaggio

Supporto alle imprese per l'applicazione integrale delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 78 del 2010 e di quelle che si annunciano in tema di pagamenti e uso del contante.

La contraffazione dei marchi e l'abusivismo commerciale

4) Vedi voce dizionario pag. 68.

Dizionario dei concetti operativi per la prevenzione della criminalità economica

1. Asimmetrie informative
2. Codice di condotta
3. Controllo sociale
4. Costi della criminalità per le imprese
5. Costi / Vantaggi reputazionali
6. Criminalità degli affari
7. Criminalità economica
8. Cultura d'uso
9. Danno
10. Difesa sociale
11. Falsificazione e Falso
12. Fiducia / sfiducia
13. Gestione sicura delle imprese
14. Impresa
15. Impresa criminale e Impresa legale-criminale
16. Knowledge Discovery
17. Moral Hazard
18. Ordine economico
19. Polizia di prossimità
20. Reato d'obbligo
21. Regolazione del mercato
22. Rete
23. Riciclaggio e Antiriciclaggio
24. Sicurezza partecipata e dedicata alle imprese

Asimmetrie informative

Si genera un'asimmetria informativa quando un'informazione rilevante per la decisione degli attori economici non è disponibile nella sua completezza a tutte le parti implicate. In tale contesto il mercato è percorso da rischi molto elevati, poiché alcuni soggetti, possedendo un insieme maggiore e sproporzionato di informazioni rispetto agli altri, possono trarne un vantaggio ingiusto. Di là delle fattispecie illegali, il vantaggio informativo condiziona comunque la definizione delle caratteristiche del contratto ottimale tra il principale (colui che propone il contratto) e l'agente (colui che può accettare o rifiutare). Se le parti avessero interessi comuni, tutte le informazioni rilevanti verrebbero immediatamente scambiate e ogni asimmetria informativa cesserebbe di esistere. Quando una delle parti contrattuali possiede maggiori o migliori informazioni sulla capacità di pagamento dell'avversario, questa asimmetria si riflette sulla capacità di influenzare a proprio favore il prezzo.

Nella ricerca criminologica, le asimmetrie spiegano la facilità con cui titolari o manager di grandi imprese possono arrecare danni iperbolici agli *stakeholders*, anche in grandi complessi aziendali, a volte anche con il concorso di società di revisione (caso Parmalat).

Codice di condotta

Precauzione ausiliaria per "preservare" ed incrementare il "bene fiducia" nelle relazioni interne alle imprese e alle amministrazioni e, di conseguenza, per disporre di un ulteriore motore di efficienza e fattore di competitività della singola organizzazione e dell'intero sistema gestito o amministrato. La materia dei codici etici di condotta ha avuto dapprima applicazione all'interno delle imprese, dove l'enfasi viene posta sulla promozione dell'autodisciplina e sulla funzione della "cultura d'impresa".

Controllo sociale

Un complesso di risorse formali, materiali e simboliche di cui dispone una società per assicurarsi che i suoi membri conformino i loro comportamenti a un insieme di regole e di principi prescritti e sanciti (sia codificati sia informali), ma in ogni caso condivisi. Può intendersi come somma di tutte le azioni con cui la società interviene sui singoli individui o sui gruppi sociali onde orientarli verso un comportamento il più possibile conforme al ruolo assegnato, cioè alle aspettative di condotta associate al determinato compito societario ricevuto.

Costi della criminalità per le imprese

Sono di tre tipi. A) Danni emergenti, cioè sottrazione di beni mobili, di denaro, vandalizza-

zione della sede, effrazioni; B) Lucro cessante, per il tempo di interruzione delle attività; C) Opportunità perse, per peggioramento dell'immagine aziendale, traumi del personale vittima o spettatore del reato, abbassamento del rating da parte di banche e assicurazioni.

Costi / Vantaggi reputazionali

Si tratta di risorse sia immateriali che materiali, da impiegare o viceversa da ottenere, per assicurare la necessaria credibilità di un operatore economico nelle sue transazioni fondamentali nel mercato.

I "Costi reputazionali" (*Reputational Costs*) sono legati all'impiego di risorse finanziarie, umane, organizzative e di tempo per attivare sistemi di gestione e di monitoraggio (codice etico, bilancio sociale, certificazioni di terza parte, *internal audit*, eccetera). I "Vantaggi reputazionali" di un serio programma di C.S.R. (*Corporate Social Responsibility*) sono, come testimonia l'esperienza, duplici: in primis, sono intra-aziendali e in seconda battuta sono extra-aziendali. (M. Dorigatti – G. Rusconi, *La Responsabilità Sociale d'Impresa*, Milano, 2004).

Nel caso di comportamenti scorretti o socialmente disapprovati tali da ridurre la credibilità, l'imprenditore potrà o subire la penalizzazione nel suo agire (anche con aggravii diretti, per esempio sui tassi d'interesse che gli vengono accordati) oppure essere costretto ad impiegare risorse aggiuntive per azioni rivolte a riguadagnare la reputazione perduta e la possibilità di convergenza in futuro, per obiettivi rilevanti, con nuovi partner di business potenziali.

Criminalità degli affari

Rappresenta una forma di criminalità "a bassa intensità di violenza" e con reti di relazioni più estese di quelle della criminalità economica e della criminalità organizzata. Si tratta di un complesso criminale-finanziario che induce ad un uso distorto delle risorse pubbliche, configurando, nel contempo, un tentativo di destrutturare la politica, la certezza del diritto nei rapporti istituzionali.

Criminalità economica

E' un concetto più esteso di quello giuridico, che sociologicamente si può definire così: comportamenti propri di un complesso di attori – o *social insiders* – di elevato status sociale, perfettamente inseriti nel loro mondo di relazione che, a danno altrui, realizzano un arricchimento personale con condotte affaristiche e professionali eticamente scorrette o apertamente delittuose. In caso di violazione di fattispecie penali, esiste una relazione stretta tra il reato e le attività professionali degli autori, poiché le leggi violate sono state a suo tempo emanate per disciplinare quel determinato settore delle relazioni nella business community.

Il contributo teorico più rilevante all'inquadramento criminologico (ma funzionale ad una gestione pluridisciplinare di un concetto operativo), si ritrova nella letteratura anglosassone che, grazie a una spiccata attenzione allo studio dei comportamenti effettivi, distingue quattro profili: **a)** *white collar crime* (condotte di soggetti attivi la cui reputazione sociale ostacola l'etichettamento come criminali); **b)** *corporate crime* (la devianza è data dal contesto imprenditoriale); **c)** *organizational crime* (i reati avvengono in un processo aziendale che ne impegna l'organizzazione); **d)** *occupational crime* (il soggetto attivo è il dipendente che sfrutta la collocazione dell'azienda e la sua strumentazione per compiere reati sia contro l'impresa che attraverso l'impresa).

"Criminalità economica", secondo il primo teorico di questa componente, cioè il sociologo Baldwin Sutherland, si connota:

- per il profilo degli autori che commettono reati, che quindi generano la criminalità nel campo degli affari i cui soggetti attivi fanno parte della *ruling class* ("classe agiata", dei "colletti bianchi", cioè professionisti e uomini d'affari rispettabili o rispettati)
- poiché si esprime di solito nel campo degli affari compiendo falsità di rendiconti finanziari di società, agiotaggio di borsa, corruzione diretta o indiretta di pubblici ufficiali al fine di assicurarsi contratti e decisioni vantaggiose, falsità in pubblicità, frode fiscale, scorrettezze in curatele fallimentari e bancarotta.

Il fatto che di questi comportamenti si parli poco non implica che non siano vere e proprie devianze inquadrabili come reati e che non creino danno sociale. La differenza tra questo tipo di criminalità e quella delle classi inferiori sta tutta nella diversa frequenza con la quale avviene l'applicazione della legge a quanti infrangono la legge penale. La convinzione di Sutherland è che stia nel contatto differenziale (o nella "associazione differenziale") tra le persone la variabile esplicativa dell'origine di ogni forma e sostanza di criminalità. I comportamenti illeciti, in altre parole, in ogni loro manifestazione, sarebbero appresi e quindi replicati da un soggetto che si trovi in associazione diretta o indiretta con coloro che sono già criminali.

Il criminale dal colletto bianco può essere definito come quella persona con un alto stato socio-economico che viola le leggi designate a regolare le sue attività professionali, imprenditoriali o di agente finanziario. Sutherland sorvolando con scioltezza il fatto che da sempre per criminalità si intenda un'attività che viola le leggi penali, aggiunge che le norme cui si riferisce, possono essere sia di diritto penale sia appartenere ad altri campi, come regolamenti riguardanti la pubblicità (commerciale e degli atti societari, dei bilanci, le informative e altro previsto dalla legge) le licenze, i marchi, il diritto d'autore.

La definizione di crimine economico è, quindi, più estesa di quella di reato secondo il codice penale, poiché si tratta di una condotta specificamente dannosa per le legittime attività economi-

che del mercato (disciplinate dall'ordinamento, in sede civile, penale, amministrativa e regolativa); condotta nociva che esprime atti coordinati tra loro che violano le basi stesse del libero e sicuro esercizio dell'attività economica d'impresa.

Cultura d'uso

S'intende quell'insieme di nozioni concrete e di atteggiamenti pratici che permettono di ottenere soddisfazione da un servizio. A tale scopo è necessario che l'utente sappia padroneggiare sia le procedure di accesso, sia gli scopi precisi per cui il servizio è stato progettato e predisposto. La cultura d'uso è, in tale accezione, una risultante delle modalità adottate dai servizi nell'auto-promuoversi e dagli atteggiamenti dei fruitori nell'intento di influenzarne la qualità. Si richiede un'effettiva capacità di pensare ai servizi come *problem-solving*, come processo di costruzione di rapporti, come "gioco" tra persone.

Danno

Conseguenza di un'azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, un attrezzo, una macchina, un immobile o quant'altro abbia un valore economico, affettivo, morale.

Difesa sociale

Significa procedere ad "organizzare in maniera razionale la reazione della società contro il delitto" (M. Ancel, 1960) prevedendo la criminalità e tutelando le vittime (reali e potenziali). Le vittime delle condotte illegali della criminalità economica sono plurime:

- dal lato delle imprese vanno considerati i soggetti proprietari, gli eventuali soci o azionisti, le forze di lavoro dipendenti e il management;
- dal lato dei consumatori occorre includere sia quelli finali (laddove l'impresa offra direttamente beni e servizi) sia quelli intermedi (le altre imprese che impiegano quanto fornito dalla precedente impresa per produrre beni e servizi) che subiscono danni correlati.

Occorre dunque difendere tanto il patrimonio materiale (beni, riserve finanziarie, quote di mercato) quanto quello immateriale dell'impresa (*know how* e proprietà intellettuale, reputazione)

La deterrenza va resa molto più efficace e concreta di quella affidata alla "funzione general preventiva della pena" e a tale scopo occorre adottare un insieme di misure, regolative e pragmatiche, con il concorso attivo delle parti sociali legittimate dall'ordinamento.

Falsificazione e Falso

La falsificazione è il conferimento a un prodotto culturale o materiale di un'identità diversa da quella realmente posseduta. In alcuni casi, questa identità è diversa dal punto di vista merceologico (ad esempio un olio di semi venduto per olio d'oliva), in altri casi c'è un'appropriazione di un'identità aziendale, quindi un olio che ha un marchio ben preciso (*S. Casillo, 2002*). Il falso merceologico è attività antichissima che attualmente, alla luce delle straordinarie innovazioni tecnologiche, si articola in una vera e propria dimensione industriale.

L'obiettivo dei contraffattori è sostanzialmente quello di appropriarsi con la frode di profitti più o meno consistenti, ma, in molti casi, i danni provocati dai "falsi" travalicano il puro dato economico, mettendo a rischio l'incolumità o addirittura la vita di coloro che rimangono vittime dell'inganno.

E' il caso, per esempio, del settore degli alimenti e delle bevande, nel quale le falsificazioni - in particolare quelle costruite attraverso la manipolazione delle materie prime - sono spesso causa di tragedie.

Fiducia / Sfiducia

Per fiducia si intende una disposizione comportamentale che riduce o elimina il rischio di comportamenti opportunisti, che provocano danni rilevanti al funzionamento del mercato dove gli attori si scambiano risorse "... la cooperazione è legata al problema della fiducia, in quanto problematico è cooperare con chi è in condizione di approfittare della nostra benevolenza, senza opportunità di controllo sulla sua azione o motivazione. La fiducia è l'aspettativa che permette ad un attore di dar vita all'atto primario originario, atto oltre il quale la cooperazione può avere seguito. Se ci si fida, allora l'azione può aver inizio, ma se nessuno è deciso a dar vita a questo atto - rendendosi così vulnerabile -, la cooperazione stenta a decollare e i possibili vantaggi connessi all'esito dell'azione finiscono col perdersi" (*M. Pendenza, Fiducia e cooperazione. Cooperazione, fiducia e capitale sociale, Liguori, Napoli 2000*).

Gestione sicura delle imprese

Metodologia fondata su un complesso di concetti di security management per corredare il processo di creazione del valore economico con la tutela dei beni materiali, posizionali e relazionali dell'impresa.

Impresa

Un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scam-

bio di beni o di servizi. Il soggetto dell'impresa, l'imprenditore, può essere sia una persona fisica che una persona giuridica.

Impresa criminale e Impresa legale-criminale

In relazione all'inserimento della criminalità nella *business community* è opportuno tracciarne profili differenziati.

Il primo, più elementare, è quello di un'"infiltrazione" delle imprese, costituite con risorse criminali, nelle attività economiche "legali". Questo avviene mediante attività di copertura (che possono superare l'ostacolo dei vincoli di bilancio e cioè essere in perdita), oppure con offerta di fornitura di servizi quali trasporti, comunicazioni, sia rivolta a "terzi" (pubbliche amministrazioni e privati), che indirizzata alla stessa associazione criminale (servizio di riciclaggio).

Il secondo profilo interessa un investimento dei profitti delle attività criminali che risulti produttivo di ulteriori profitti: investimenti di portafoglio (azioni di società quotate, titoli del debito pubblico, prestiti a imprenditori), oppure di una vera "differenziazione di investimenti per ridurre il rischio di impresa e quindi puntare ad una definitiva presenza nella economia legale, l'unica che riduce il rischio specifico collegato all'attività criminale" (G.M. Rey, 1993). In questo caso l'impresa criminale non affronta una vera concorrenza di mercato, ma sfrutta un'attività possibile per situazioni di rendita sfruttabili (commercio all'ingrosso e dettaglio, società immobiliari, servizi alle imprese e alle famiglie).

Il terzo e più elaborato profilo è quello dell'Impresa Legale - Criminale: essa dispone di asset e organizzazione del ciclo microeconomico tali da operare secondo metodologie molto prossime a quelle dell'impresa legale non criminale. Consolidatasi la separazione del capitale aziendale dalla conoscenza della sua origine, l'impresa agisce sul mercato ricorrendo in misura moderata ai vantaggi competitivi che le derivano dal suo legame con l'associazione criminale. Il condizionamento del mercato avviene grazie alla capacità di agire a monte: sui decisori politico-amministrativi e sulla localizzazione di opere (infrastrutture e altri lavori pubblici) in territori economici di particolare vantaggio. Anche in questo caso, la teoria ha dimostrato che l'impresa legale-criminale ha un effetto depressivo sul mercato, poiché contraddice l'uso efficiente delle risorse disponibili e sottrae fattori produttivi e beni alla struttura dell'economia locale (F. Barca, 1993).

Knowledge Discovery

Per *Knowledge discovery* (o *Data Mining*) s'intende un procedimento finalizzato a pervenire alla identificazione di una nuova conoscenza, *finalizzata a supportare una decisione operativa, da un database*. Tale conoscenza, che scaturisce da un insieme di informazioni strutturate e rigo-

rosamente correlate, deve presentarsi come comprovata, certificata nella sua validità, effettivamente comprensibile e utile. Essa scaturisce dal patrimonio dei dati presenti in un database relazionale, dalla qualità degli elementi inseriti e dal processo di depurazione, di integrazione e, laddove necessario, di trasformazione dei dati stessi.

La conoscenza, ottenuta per mezzo di un insieme di strumenti di analisi, statistiche e di *data mining*, è resa comprensibile e fruibile. Le decisioni da assumere riguardano l'intero ciclo operativo-gestionale di un'organizzazione e ne interessano i vari livelli che, quindi, sono coinvolti nel processo.

Le decisioni agiscono sul rapporto con il cliente finale, traendo spunto dalle sue indicazioni ed influenzando lo sviluppo del rapporto futuro. Un percorso di scoperta della conoscenza che trova la sua naturale applicazione nei più moderni concetti di C.R.M. (*Customer Relationship Management*) e *Database Marketing*.

“Se vuoi davvero persuadermi, devi pensare con i miei pensieri, condividere le mie sensazioni, parlare con le mie parole” (*M. T. Cicerone*).

Moral Hazard

E' un comportamento “opportunistico” sia pre-contrattuale, sia post-contrattuale che sorge quando a) esistono potenziali divergenze di interessi; b) si presenta l'opportunità di una transazione ad essi collegata. In entrambe i casi è difficile accertare l'adempimento dei termini contrattuali, o comunque imporne il rispetto. Il *Moral Hazard* si verifica quando alcuni soggetti:

1. Sfruttano le asimmetrie informative;
2. Conseguono benefici superiori ai costi.

Si determina, quindi, una perdita di natura economica che non può essere contrastata con strumenti di tipo giudiziario, ma che può essere oggetto di un'azione di regolazione del mercato, sebbene complessa, fondata su un raccordo operativo tra enti, istituzioni, categorie economiche e associazioni dei consumatori.

Ordine economico

Si può intendere come la formalizzazione istituzionale (con norme sostanziali e di procedura) dell'economia reale (settori dell'economia, mercato, modo di produzione). Con essa avviene il passaggio dall'ordine economico spontaneo a uno spazio di relazioni che la legge tutela (laddove coerenti con i valori della Costituzione) o sanziona (laddove si violino valori protetti dall'ordinamento).

Polizia di prossimità

È un nuovo approccio alla funzione di polizia, secondo un modello di servizio che impone la presenza della polizia stessa il più possibile vicina ai luoghi sociali dove si origina una “domanda di servizio” e di assicurazione. In questo senso si richiede una particolare organizzazione delle attività tipiche di polizia, una filosofia operativa e un’insieme di connotati qualitativi del servizio offerto ai cittadini.

Reato d’obbligo

La non ottemperanza all’obbligo di segnalare i casi sospetti di riciclaggio alle autorità è una fattispecie penale presente nella legislazione di alcuni stati membri dell’Unione Europea (Regno Unito e Irlanda) mentre in Italia è una violazione amministrativa, corredata da sanzione pecuniaria.

Il reato d’obbligo trae fondamento teorico dalla riflessione del penalista tedesco Claus Roxin⁵, e prevede la trasformazione, in tema di riciclaggio di ricchezza (monetaria e non), di un obbligo meramente deontologico di segnalazione delle operazioni sospette in dovere penalmente sanzionato⁶. Il tema è divenuto ancor più interessante dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n.56 (Attuazione della direttiva 2001/SZ/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite), che ha esteso ad alcune tipologie di imprese e professionisti l’obbligo di segnalazione di operazioni economiche uguali o superiori a un dato importo.

Regolazione del mercato

La Regolazione del Mercato è definibile come quel complesso di norme, misure, funzioni e garanzie che lo Stato affida alle istituzioni e agli enti che disciplinano l’incontro tra gli attori della sfera economica e finanziaria.

La regolazione si pone, dunque, come un’attività correttiva e promozionale insieme.

Da un lato essa contrasta le tendenze spontanee al formarsi di posizioni di monopolio e di oligopolio, riequilibrando le differenze e compensando le asimmetrie (posizionali, informative, negoziali) delle parti che si incontrano nel mercato.

5) Direttore dell’Istituto di Scienze Penalistiche dell’Università di Monaco di Baviera; tra le pubblicazioni tradotte in italiano: Claus Roxin, *Antigiuridicità e cause di giustificazione : problemi di teoria dell’illecito penale*, a cura di Sergio Moccia, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1996.

6) Gaetano Vairo, *Riciclaggio: problema di assetto e prospettive di rafforzamento normativo, preventivo e repressivo*, relazione presentata al Convegno sulla Criminalità Organizzata Nazionale ed Internazionale, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Roma, Gennaio 1998.

Dall'altro lato la regolazione - che avviene in modo determinante anche con i servizi delle Camere di commercio - garantisce la trasparenza del mercato, come condizione essenziale per il corretto funzionamento dell'economia.

I servizi camerali, infatti, rendono disponibili e di accesso semplificato le informazioni (esauritive, attendibili e tempestive) affinché le imprese possano operare in un ambiente (il mercato) idoneo allo sviluppo delle loro attività e all'esplicitarsi della competizione economica.

Dall'attività regolativa della C.C.I.A.A. derivano importanti garanzie che gli operatori economici possiedano requisiti di competenza ed esperienza professionale, di solidità patrimoniale, di affidabilità finanziaria e di rettitudine morale, tali da renderli idonei all'esercizio di determinate attività economiche.

Con un'efficace regolazione si eliminano, o almeno si contengono, comportamenti scorretti o lesivi della fede pubblica, mentre si tutelano i consumatori e la comunità delle imprese.

I Servizi camerali di regolazione del mercato sono: **a)** iscrizioni negli albi e ruoli; **b)** procedimenti di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Albo artigiani delle attività regolamentate; **c)** tenuta del Registro informatico dei protesti; **d)** tutela della proprietà industriale; **e)** certificazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica protetta dei prodotti alimentari; **f)** verifiche metrologiche; **g)** vigilanza in materia di sicurezza dei prodotti e corretta informazione al consumatore; **h)** vigilanza e informazione in materia di risparmio di carburante e di contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂); **i)** sorveglianza sui concorsi a premio; **l)** diffusione della conciliazione tra consumatori e imprese e tra imprese e imprese; **m)** sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e "Modello unico di dichiarazione ambientale" (M.U.D.); **n)** rilascio allo straniero della dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi allo svolgimento di una specifica attività di lavoro autonomo.

Rete

Modalità di organizzazione orizzontale tipica delle imprese e dei servizi erogati da enti complessi e differenziati al loro interno. La rete è composta da unità indipendenti (nodi) che producono prestazioni simili (o parti della stessa prestazione o unità che appartengono allo stesso sistema) e che condividono risorse, clima di servizio, missione di fondo. I meccanismi di regolazione delle unità della rete sono basati su competizione e cooperazione. La rete può esistere con due profili: come rete "naturale" e come rete "governata". Nella forma di rete naturale (che accomuna unità confluite in un insieme senza particolari norme d'ingresso) la tendenza alla condivisione e alla cooperazione avviene in modo spontaneo, grazie alla convinzione e all'esperienza fondata su condotte efficienti per l'intero sistema.

Viceversa, in una rete governata (o altrimenti detta istituzionale) i nodi sono selezionati in riferimento alle risorse a disposizione, agli obiettivi che i nodi perseguono, al mandato che ricevono dagli ordinamenti o dalle rappresentanze degli interessi legittimi.

Riciclaggio e Antiriciclaggio

In senso fattuale per “riciclaggio” s’intende il complesso di operazioni tese a separare l’impiego e la circolazione di un bene (in forma monetaria e non) dalla conoscenza della sua origine o provenienza. Con riferimento alla “liquidità” è l’azione di reimmettere somme di denaro, ottenute come profitti di operazioni illecite o illegali, all’interno del normale circuito monetario legale; in questo modo tali profitti tornano ad essere liberamente disponibili per il proprietario.

La condotta si caratterizza per tre profili: **a)** illegalità (riguarda qualunque provento originato da azioni criminali o illegali); **b)** occultamento (dell’origine illecita dei beni); **c)** specificità (l’attività di riciclaggio utilizza intermediari finanziari o bancari, il cui atteggiamento può essere passivo o inconsapevole, ovvero attivo o consapevole).

Il riciclaggio si configura come trasformazione di un potere di acquisto potenziale in potere d’acquisto effettivo per consumo, risparmio e investimento preliminare a un successivo investimento concatenato.

L’articolo 648 bis del codice penale lo prevede tra i delitti contro il patrimonio: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493”.

Dal punto di vista criminologico, il riciclaggio è la fenomenologia delittuosa che costituisce il principale punto di contatto tra il concetto di criminalità economica e quello di criminalità organizzata: con esso si individua un’area d’intersezione per sovrapposizione tra i due fenomeni. Inoltre rappresenta “il moltiplicatore del peso economico - quindi sociale e politico - di ogni organizzazione o soggetto criminale”, dal momento che esso svolge la funzione di “trasformare, data una certa liquidità di origine illecita, potere d’acquisto potenziale in potere d’acquisto effettivo, a tutto vantaggio dei soggetti criminali”. Di conseguenza, il riciclaggio “aumenta il tasso di inquinamento economico, giacché aumentano i patrimoni afferenti a soggetti (...) criminali”; infine, “aumenta il tasso di inquinamento sociale”, per la semplice ragione che il maggior potere economico delle organizzazioni mafiose “tende a tradursi in più forte capacità di influenzare la vita sociale e politica”.

Il riciclaggio rappresenta il punto più alto dell’attacco mafioso all’ordine economico naziona-

le ed è a questo livello che si collocano le problematiche delicate attinenti alle possibili “contiguità” tra ambienti mafiosi da un lato e ambienti imprenditoriali e finanziari dall’altro.

Per “antiriciclaggio” si intende il complesso delle norme e adempimenti amministrativi (la non osservanza non costituisce reato, non esistendo in Italia il “reato d’obbligo”) rivolti a ostacolare il reimpiego di contante e di titoli al portatore di provenienza illecita. Tali procedure sono state estese ad alcune tipologie di imprese e di professionisti, poiché l’Italia ha recepito la Direttiva Comunitaria 2001/97/CE con il Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.56 (vedi “Reato d’obbligo”), cui sono seguiti, il 22 aprile 2006, tre regolamenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (nn.141, 142 e 143 del febbraio 2006, assieme alle istruzioni elaborate dall’Ufficio Italiano Cambi).

I soggetti obbligati sono: Ragionieri e Periti Commerciali; Dottori Commercialisti; Consulenti del Lavoro; Avvocati; Notai; Società di servizi; Centri elaborazione dati; Agenzie di recupero crediti; Operatori per la custodia e il trasporto di denaro contante, di titoli e di valori; Agenzie di affari in mediazione immobiliare; Commercio di cose antiche; Commercio di oro ed oggetti preziosi (gioiellerie); Case da gioco; Mediazione creditizia; Agenzie in attività finanziaria.

Ogni categoria deve rispettare specifici obblighi e particolari disposizioni. Gli operatori non finanziari e i professionisti devono **a)** identificare i clienti, in relazione, di norma, alle operazioni che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, di importo superiore a 12.500 euro anche in modo frazionato; **b)** istituire l’archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite; **c)** segnalare le operazioni sospette nei casi previsti dalla normativa; **d)** istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

Insieme al rispetto di procedure formali, la legge richiede agli operatori una “vigilanza attiva”, che consiste nel rilevare e segnalare all’Unità d’Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d’Italia le operazioni sospette di riciclaggio che possono verificarsi nello svolgimento dell’attività d’impresa o professionale.

Riferimenti: *Giuliano Turone, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè ed. 2008, pag. 333-334:*

G. Di Gennaro - C. Pedrazzi, Criminalità economica e pubblica opinione, Milano 1982, p. 79 e segg.

Sicurezza partecipata e dedicata alle imprese

“Adesione netta e convinta ad una impostazione pluralista della sicurezza pubblica; condivisione da parte di soggetti diversi, degli elementi di analisi e di valutazione dei fatti e delle potenzialità di intervento, per poter compiere – ognuno per la sua parte – ma tutti in sintonia, le scelte

più utili. Il risultato cui tendere è una linea d'azione comune e condivisa per l'attuazione delle politiche dell'ordine e della sicurezza pubblica che, in base alla legge, devono essere definite dal Ministro dell'Interno, nel suo ruolo di Autorità nazionale di pubblica sicurezza" (Ministero dell'Interno, 2002). Per le imprese, la sicurezza è "dedicata" alla specificità dei rischi e delle domande dell'ambiente che opera per la produzione di valore e di ricchezza.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2012
Stampa Grafica Giorgetti srl
I testi sono stati chiusi il 30 giugno 2012

